SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 42**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 20 febbraio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 7:

Immobiliare Capri, società per azioni, in Bussolengo (Verona): Obbligazioni sorteggiate l'11 gennaio 1988.

Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna - Bologna, ente di diritto pubblico: Obbligazioni sorteggiate il 15 gennaio 1988.

I.T.I.B. - Immobiliare terreni industriali Beinasco, società per azioni, in Torino:

Estrazione di obbligazioni «Prestito obbligazionario 1979».

Estrazione di obbligazioni «Prestito obbligazionario 1981».

Estrazione di obbligazioni «Prestito obbligazionario 1976».

Estrazione di obbligazioni «Prestito obbligazionario 1973».

S.I.M.T.A. - Società italiana magazzini tessuti arredamenti, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1987.

Mediocredito toscano, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni «AE/79 - 12%» sorteggiate il 16 dicembre 1987.

Franchi, società per azioni, in Bergamo: Obbligazioni sorteggiate il 25 gennaio 1988.

Boutique della ceramica - Salaroli, società per azioni, in Forlì: Obbligazioni sorteggiate il 28 gennaio 1988.

Teatro Olimpico, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 22 gennaio 1988.

Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale, in Torino:

Cartelle fondiarie ed obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1988.

Obbligazioni fondiarie sorteggiate il 29 gennaio 1988.

Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, gestione credito fondiario, in Cosenza: Obbligazioni fondiarie sorteggiate il 28 gennaio 1988.

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 giugno 1987, n. 575.

Approvazione della convenzione per la regolamentazione dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della sanità ed i medici fiduciari incaricati dell'assistenza al personale navigante di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante-marittimo e dell'aviazione civile;

Visto il decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 3 settembre 1982, n. 627;

Visto il proprio decreto del 22 febbraio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 17 marzo 1984), con il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 5 febbraio 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 24 aprile 1985), con il quale è stata approvata la convenzione per la regolamentazione dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della sanità ed i medici fiduciari incaricati dell'assistenza al predetto personale navigante, avente validità fino al 31 dicembre 1985;

Preso atto che in data 27 maggio 1987 è stata stipulata la nuova convenzione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale regolante il rapporto di lavoro autonomo tra i medici fiduciari ed il Ministero della sanità per l'erogazione delle prestazioni di medicina generale e medico-legale al predetto personale navigante, con validità 1° gennaio 1986-31 dicembre 1988;

Considerato che la presente convenzione non comporta oneri aggiuntivi in tema di compensi per l'anno 1986;

Considerato che l'onere presumibile derivante dall'applicazione della suindicata convenzione per gli anni 1987 e 1988 ammonta a complessive L. 4.400.000.000 di cui L. 2.200.000.000 per l'esercizio 1987 e L. 2.200.000.000 per l'esercizio 1988;

Atteso che in ordine al pagamento della spesa suindicata sono competenti i dirigenti amministrativi preposti ai Servizi di assistenza sanitaria ai personale navigante (SASN), istituiti ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632, convertito nella legge 22 dicembre 1981, n. 767;

Ritenuto, allo stato, di dover assicurare nell'anno finanziario in corso, la spesa afferente l'anno 1987 stimata in complessive L. 2.200.000.000, comprensiva dell'importo di L. 1.500.000.000 circa, corrispondente alla spesa necessaria per corrispondere i compensi ai medici fiduciari ai sensi della precedente disciplina convenzionale;

Atteso che del suindicato importo di L. 2.200.000.000 L. 400.000.000 circa sono stati già pagati ai sensi della precedente disciplina convenzionale per cui la somma da accreditare ai suindicati dirigenti amministrativi per i suesposti motivi è di L. 1.800.000.000;

Decreta:

È approvata la convenzione stipulata in data 27 maggio 1987 tra il Ministero della sanità e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, regolante il rapporto di lavoro autonomo tra i medici fiduciari ed il Ministero della sanità per l'erogazione delle prestazioni di medicina generale e medico-legale al personale navigante-marittimo e dell'aviazione civile.

È autorizzata, nell'anno finanziario in corso, l'emissione di OO.AA. pari a L. 1.800.000.000 a favore dei dirigenti amministrativi preposti ai Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante per la causale in premessa citata.

La relativa spesa graverà sul cap. 4306 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario in corso e corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, unitamente al testo della convenzione stessa, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 22 giugno 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1987
Registro n. 10 Sanità, foglio n. 311

CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI LIBERO-PROFESSIONALI TRA IL MINISTERO DELLA SANITÀ ED I MEDICI FIDUCIARI INCARICATI DELL'ASSISTENZA AL PERSONALE NAVIGANTE DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 LUGLIO 1980, N. 620.

I rapporti di lavoro fra i medici fiduciari incaricati dell'assistenza al personale navigante di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, ed il Ministero della sanità continuano ad essere regolati dalla convenzione relativa alla disciplina dei rapporti libero-

professionali tra il Ministero della sanità ed i medici generici fiduciari, stipulata in data 1° febbraio 1985 con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale e la Federazione nazionale degli ordini dei medici, approvata con decreto ministeriale 5 febbraio 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 24 aprile 1985, con le integrazioni e modifiche di cui agli articoli seguenti:

Art. 1.

I medici fiduciari oltre ai compiti previsti dall'art. 2 della convenzione approvata con decreto ministeriale 5 febbraio 1985 e quelli compatibili previsti dalla convenzione per la medicina generale stipulata in data 4 marzo 1987 svolgono le visite mediche di controllo di cui al decreto ministeriale 27 maggio 1987.

Art. 2.

Gli onorari previsti dall'art. 9 della convenzione stipulata in data 1° febbraio 1985 ed approvata con decreto ministeriale 5 febbraio 1985, da corrispondersi ai medici fiduciari, sono rideterminati come segue con decorrenza 1° gennaio 1987:

visita ambulatoriale.	L.	14.000
visita domiciliare o a bordo di nave in porto	»	21.000
visita a bordo di nave in rada. . .	»	42.000

Dal 1° gennaio 1987 le prestazioni extra di cui all'art. 9 sopracitato sono rideterminate come da allegato *F* alla convenzione per la medicina generale stipulata in data 4 marzo 1987.

Per la partecipazione a commissioni mediche per lo svolgimento di attività medico-legale in favore del personale navigante la misura del compenso è pari a L. 70.000.

I compensi per le visite di controllo sono quelli di cui al decreto ministeriale 27 maggio 1987.

Art. 3.

La disciplina prevista dalla convenzione stipulata il 1° febbraio 1985 ed approvata con decreto ministeriale 5 febbraio 1985 trova applicazione, per la parte compatibile, anche nei confronti dei medici fiduciari con incarico limitato alla effettuazione delle sole visite di controllo disciplinate dal decreto ministeriale 27 maggio 1987.

Art. 4.

I sanitari che alla data di sottoscrizione della presente convenzione risultino titolari di incarico provvisorio di medico fiduciario, conferito ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della convenzione approvata con decreto ministeriale 5 febbraio 1985, sono confermati in via definitiva nell'incarico stesso, purché siano in possesso dei requisiti e versino nelle condizioni previste dalla norma per il conferimento dell'incarico.

Art. 5.

La presente convenzione ha decorrenza dal 1° gennaio 1986 ed ha validità fino al 31 dicembre 1988.

Roma, addì 27 maggio 1987

ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELLA CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DI RAPPORTI LIBERO-PROFESSIONALI TRA IL MINISTERO DELLA SANITÀ ED I MEDICI FIDUCIARI INCARICATI DELL'ASSISTENZA SANITARIA AL PERSONALE NAVIGANTE:

Ministero della sanità p.d.: D'ARI
Associazione nazionale medici condotti: SAVIANI
Sindacato medici SASN di Genova: CRISTIANI
Sindacato medici SASN di Trieste: VALENTINI
Federazione italiana medici di medicina generale: BONI
Sindacato nazionale autonomo medici italiani: VALLETTA
Sindacato medici SASN di Napoli: PEPE, LUBRANO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 833/1978 concerne l'istituzione del Servizio sanitario nazionale.

— Il D.L. n. 402/1982, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza sanitaria, ha previsto che «per le spese di gestione e funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile sono istituite, presso la sezioni di tesoreria provinciale dello Stato di Genova, Trieste e Napoli, apposite contabilità speciali intestate ai dirigenti preposti ai servizi di cui al sesto comma dell'art. 1 del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1981, n. 767». Il decreto-legge precisa, inoltre, che «I marittimi italiani, ingaggiati in base alla legge 4 aprile 1977, n. 135, ovvero tutto l'equipaggio ingaggiato in base alla richiamata legge sempre che sia composto da marittimi italiani in misura non inferiore a due terzi dell'intero equipaggio, sono assistiti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, qualora l'armatore straniero, a domanda, abbia versato o versi i contributi di malattia nella misura prevista per le imprese di navigazione italiana» (cfr. art. 1, comma primo, secondo e quarto del testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 dell'11 settembre 1982).

— L'art. 1 del D.L. n. 632/1981, concernente misure urgenti per l'assistenza sanitaria al personale navigante, ha disposto che «Gli uffici di sanità marittima di Genova, Trieste a Napoli assicurano, con apposito servizio, oltre i compiti amministrativi e contabili dei locali ufficio di porto, anche adempimenti amministrativi e contabili connessi con l'assistenza al personale navigante di competenza dell'amministrazione centrale e degli altri uffici di sanità marittima ed aerea» (cfr. comma sesto del testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1982).

88G0063

DECRETO 22 giugno 1987, n. 576.

Approvazione della convenzione per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della sanità ed i medici specialisti e generici operanti presso gli ambulatori a gestione diretta per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante-marittimo e dell'aviazione civile;

Visto il proprio decreto 22 febbraio 1984 con il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di cui sopra;

Considerato che il Ministero della sanità provvede all'erogazione dell'assistenza sanitaria al personale navigante-marittimo e dell'aviazione civile anche a mezzo dei poliambulatori a gestione diretta nei quali opera, in base all'art. 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 620/1980, personale sanitario a rapporto convenzionale;

Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 620/1980, il Ministero della sanità è subentrato, a decorrere dal 1° gennaio 1981, nei rapporti convenzionali esistenti tra le soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime ed i medici ambulatoriali - generici e specialisti;

Considerato che i rapporti libero-professionali con i suddetti medici specialisti e generici ambulatoriali sono stati finora regolati alla stregua della disciplina di cui all'accordo collettivo nazionale per i medici ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, stipulato ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981;

Atteso che il suddetto accordo collettivo nazionale è scaduto il 31 dicembre 1983 e che, nelle more dell'adozione di una specifica disciplina che tenesse conto della particolarità del rapporto in relazione alle peculiari esigenze assistenziali delle categorie assistite, è stato parzialmente applicato, tenuto conto degli istituti compatibili, il successivo accordo per i medici ambulatoriali operanti presso le USL reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1984, n. 884;

Ritenuto di dover provvedere all'autonoma disciplina dei rapporti suindicati in relazione alle indicazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 620/1980 e tenuto conto delle peculiari esigenze organizzative e gestionali del Ministero della sanità nel settore dell'erogazione delle prestazioni specialistiche e generiche al personale navigante-marittimo e dell'aviazione civile, anche in relazione alle funzioni medico-legali demandate al Ministero nei confronti delle categorie assistite;

Considerato che in data 3 marzo 1987 è stata stipulata la convenzione nazionale unica per i medici specialisti ambulatoriali operanti nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Ritenuto di poter estendere, per quanto applicabili, ai rapporti libero-professionali con i medici specialisti e generici operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della sanità la normativa di cui alla predetta convenzione stipulata il 3 marzo 1987, con gli adattamenti, le modificazioni e integrazioni rese necessarie dalle peculiari esigenze organizzative e gestionali sopraindicate e dalle peculiari esigenze assistenziali delle categorie assistite e dalle particolari attribuzioni connesse all'attività da svolgere presso le strutture ambulatoriali;

Preso atto che in data 27 maggio 1987 tra il Ministero della sanità e le organizzazioni sindacali di categoria SUMAI (Sindacato unitario medici ambulatoriali italiani), SMESASN di Napoli (Sindacato medici servizio assistenza sanitaria naviganti), SMESASN di Genova è stata stipulata, ai sensi del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 620/1980 una convenzione per la disciplina dei rapporti tra il Ministero ed i medici specialisti e generici che operano negli ambulatori del Ministero stesso;

Considerato che l'onere presumibile derivante dalla applicazione della suindicata convenzione ammonta a complessive L. 18.000.000.000 di cui L. 2.300.000.000 per il periodo 1° gennaio 1984-31 dicembre 1986, L. 7.500.000.000 per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1987 e L. 8.200.000.000 per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1988;

Atteso che al pagamento della spesa suindicata provvederanno i dirigenti amministrativi preposti ai Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN), istituiti ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632, convertito nella legge 22 dicembre 1981, n. 767, con i fondi all'uopo accreditati;

Ritenuto, allo stato, di poter assicurare nell'anno finanziario in corso, in relazione alla disponibilità di fondi esistente nel competente capitolo, la spesa afferente solo il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1987 stimata in complessive L. 7.500.000.000, comprensiva dell'importo di L. 5.000.000.000 circa, corrispondente alla spesa necessaria per corrispondere i compensi ai medici ambulatoriali ai sensi della precedente disciplina convenzionale;

Atteso che nel primo semestre 1987 è stata accreditata, in più soluzioni, ai suindicati dirigenti amministrativi, con prelievo dal cap. 4306, la somma di L. 5.700.000.000 per le finalità del capitolo stesso;

Considerato che il suddetto importo è stato utilizzato quanto a L. 2.500.000.000 circa per il pagamento dei compensi relativi al primo semestre 1987 ai medici ambulatoriali — specialisti e generici — ai sensi della precedente disciplina convenzionale, quanto a L. 400.000.000 circa per il pagamento dei compensi a

notula pervenuti nei primi cinque mesi dai medici fiduciari ai sensi della precedente disciplina convenzionale, e quanto a L. 300.000.000 circa per le altre spese previste dal capitolo;

Atteso che residuano in contabilità speciale lire 2.500.000.000 circa di cui L. 1.500.000.000 saranno utilizzati per far fronte a parte degli oneri derivanti dall'applicazione della allegata convenzione e lire 1.000.000.000 circa sarà utilizzato per le altre spese rientranti nel cap. 4306;

Atteso, pertanto, che la somma necessaria per completare i pagamenti per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1987 ai medici ambulatoriali — specialisti e generici — previsti dalla convenzione, stipulata il 27 maggio 1987, è stimata in L. 3.500.000.000;

Ritenuto, quindi, di dover autorizzare, per quanto suesposto, nell'anno finanziario in corso la spesa, come sopra determinata, in L. 3.500.000.000, comprensiva dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della convenzione stimati in L. 2.500.000.000;

Decreta:

È approvata la convenzione stipulata in data 27 maggio 1987 tra il Ministero della sanità e le organizzazioni sindacali di categoria SUMAI (Sindacato unitario medici ambulatoriali italiani), SMESASN di Napoli (Sindacato medici servizio assistenza sanitaria naviganti) e SMESASN di Genova per la disciplina dei rapporti tra il Ministero stesso ed i medici specialisti e generici operanti presso gli ambulatori a gestione diretta.

È autorizzata nell'anno finanziario in corso l'emissione di OO.AA. per L. 3.500.000.000 a favore dei dirigenti amministrativi preposti ai Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante per la causale in premessa citata.

La relativa spesa graverà sul cap. 4306 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario in corso e corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, unitamente al testo della convenzione stessa, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 22 giugno 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1987
Registro n. 10 Sanità, foglio n. 315

CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELLA SANITÀ ED I MEDICI AMBULATORIALI, SPECIALISTI E GENERICI, OPERANTI PRESSO I SASN.

PREAMBOLO E CAMPO DI APPLICAZIONE.

Le parti firmatarie si danno reciprocamente atto che per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti e generici che operano negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della sanità - Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti, marittimi e dell'aviazione civile (SASN), a decorrere dal 1° gennaio 1986 si applica, per quanto applicabile, la normativa e gli istituti economici di cui alla convenzione nazionale unica per i medici specialisti ambulatoriali operanti nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, stipulata il 3 marzo 1987 ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; con le modificazioni e integrazioni e adattamenti di cui ai punti che seguono, resi necessari dalle peculiari esigenze del Ministero della sanità ai fini dell'erogazione delle prestazioni specialistiche, generiche e di medicina legale, ambulatoriali al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627, e del decreto ministeriale 22 febbraio 1984.

Le parti firmatarie si danno altresì reciprocamente atto che tra il Ministero della sanità e i medici, specialisti e generici, ambulatoriali intercorre un particolare rapporto fiduciario nel quadro dei peculiari compiti ai medici stessi affidati tenuto conto anche dei delicati aspetti medico-legali connessi all'erogazione delle prestazioni al personale navigante.

In considerazione di quanto precede, i medici specialisti e generici convenzionati, ai quali è comunque riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale, si attengono alle direttive ministeriali, compatibili con le presenti norme, emanate per assicurare un'assistenza efficace e tempestiva ed il funzionamento generale del servizio; essi, sotto il profilo funzionale, dipendono dal responsabile del presidio ambulatoriale ove operano.

Titolo I

MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI

Punto I

Conferimento dell'incarico

Il Ministero della sanità, qualora si determini la necessità di attribuire un incarico di medico specialista ambulatoriale, interpella direttamente uno dei medici inseriti nella graduatoria di cui all'art. 12 della convenzione stipulata il 3 marzo 1987.

Ottenuta la disponibilità da parte dell'interessato, il Ministero medesimo provvede al conferimento dell'incarico a tempo determinato per la durata di tre mesi, dandone comunicazione al comitato di cui all'art. 13 della convenzione suddetta, territorialmente competente.

Il conferimento dell'incarico è effettuato mediante lettera raccomandata A.R. in duplice esemplare, dei quali uno deve essere restituito dallo specialista con la dichiarazione di accettazione della presente normativa, nonché dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali.

La mancata restituzione, entro quindici giorni dalla data di ricezione risultante sull'avviso di ricevimento, della copia della lettera di incarico, sottoscritta per accettazione, equivale a rinuncia all'incarico stesso.

Entro trenta giorni dalla comunicazione del conferimento dell'incarico il medico, a pena di decadenza, deve rilasciare apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'insussistenza dei casi di incompatibilità di cui al successivo punto 2 delle presenti norme.

Durante il periodo di prova dello specialista compete lo stesso trattamento economico previsto per lo specialista confermato nell'incarico.

Allo scadere del terzo mese, ove da parte del Ministero della sanità, a mezzo raccomandata A.R., non venga notificata allo specialista la mancata conferma, l'incarico si intende conferito a tempo indeterminato. Tale incarico non costituisce titolo per l'esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 11 della convenzione stipulata il 3 marzo 1987.

La mancata conferma o la trasformazione dell'incarico a tempo indeterminato viene comunicata tempestivamente al competente comitato di cui all'art. 13 della convenzione stipulata il 3 marzo 1987.

Contro il provvedimento di mancata conferma, entro il termine perentorio di giorni dieci dalla data di ricezione della comunicazione, l'interessato può produrre istanza di riesame al Ministero della sanità - Ufficio per l'attuazione del Servizio sanitario nazionale, che decide in via definitiva entro trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza.

In caso di accoglimento dell'istanza, il Ministero della sanità rescinde, senza obbligo di preavviso, l'eventuale rapporto instaurato nel frattempo con altro specialista.

In caso di urgenza il Ministero della sanità può conferire incarichi provvisori, comunque non superiori a tre mesi e non rinnovabili, in attesa che si definisca la procedura di cui ai commi precedenti.

Punto 2

Incompatibilità

Fermo restando quanto stabilito nell'art. 3 della convenzione stipulata il 3 marzo 1987, l'incarico non può essere conferito al sanitario che svolga attività di medico fiduciario convenzionato con il Ministero della sanità.

Punto 3

Massimale orario

Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 della convenzione stipulata il 3 marzo 1987, si chiarisce che, ai fini della determinazione dell'orario massimo settimanale, l'attività dello specialista svolta negli ambulatori del SASN si cumula con quella svolta dallo specialista medesimo in ambulatori di enti pubblici che adottino la predetta convenzione.

Punto 4

Riduzione o soppressione dell'orario
Revoca dell'incarico

Per mutate esigenze di servizio, qualora non sia possibile applicare l'istituto della mobilità di cui al successivo punto 8, il Ministero della sanità può far luogo alla riduzione dell'orario di attività del medico o alla revoca dell'incarico dandone comunicazione all'interessato, mediante lettera raccomandata A.R. con preavviso di almeno un mese, nonché al comitato di cui all'art. 13 della convenzione stipulata il 3 marzo 1987.

Contro i provvedimenti di riduzione di orario o revoca dell'incarico è ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministro della sanità entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta.

L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento.

Il Ministro della sanità, sentita la commissione di cui al punto 31 del titolo secondo, emette provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, dandone comunicazione all'interessato e al comitato di cui all'art. 13 della convenzione stipulata il 3 marzo 1987.

Per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1985 la disciplina di cui al presente articolo trova applicazione esclusivamente in caso di mutate esigenze di servizio conseguenti a straordinarie modificazioni del traffico marittimo od aereo e previa l'applicazione dell'istituto della mobilità di cui al successivo punto 8.

La procedura della mobilità sarà attivata ad iniziare dallo specialista che, nell'ambito della specialità, abbia la minore anzianità di servizio.

Punto 5

Cessazione e sospensione dell'incarico

Fermo restando quanto disposto dall'art. 10 della convenzione stipulata il 3 marzo 1987, nel caso previsto dal sesto comma di detto articolo la riammissione in servizio dello specialista deve essere disposta dal Ministero della sanità sentita la commissione di cui al successivo punto 31 della presente normativa.

Punto 6

Doveri e compiti dello specialista

Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della convenzione stipulata il 3 marzo 1987, il medico specialista, per la parte di sua competenza, provvede ad annotare i dati diagnostici e terapeutici sull'appendice al libretto sanitario dell'assistito, contribuisce alla formazione del giudizio medico-legale circa l'idoneità al lavoro, svolge attività di collaborazione ad interventi di carattere epidemiologico, prescrive le specialità medicinali e i prodotti galenici.

Punto 7

Provvedimenti disciplinari

In caso di inosservanza degli obblighi convenzionali il Ministero della sanità adotta, sentito l'interessato, uno dei provvedimenti di cui all'art. 16 della convenzione stipulata il 3 marzo 1987.

Avverso la decisione è ammessa opposizione da parte dell'interessato, entro quindici giorni dalla data della relativa comunicazione, al Ministro della sanità, il quale, sentita la commissione di cui al punto 31 delle presenti norme, decide in via definitiva entro trenta giorni dalla notifica dell'opposizione.

In attesa della definizione del procedimento di cui al comma precedente, il Ministro può disporre la riammissione temporanea in servizio del medico.

In sede di decisione sull'opposizione presentata può anche essere adottato un provvedimento più grave di quello impugnato.

Indipendentemente dalle sanzioni applicabili ai sensi delle presenti norme, resta ferma la competenza degli ordini dei medici a valutare sotto il profilo deontologico il comportamento degli iscritti che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali.

L'esito del procedimento disciplinare è comunicato al comitato di cui all'art. 13 della convenzione stipulata il 3 marzo 1987 nonché all'ordine dei medici territorialmente competente per i provvedimenti o iniziative di competenza.

Punto 8

Mobilità

Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il Ministero della sanità ha la facoltà di avvalersi dell'istituto della mobilità previsto dall'art. 6 della convenzione stipulata il 3 marzo 1987 anche nelle ipotesi di riduzione o soppressione dell'orario di attività di cui al precedente punto 4, comunicando il provvedimento al comitato di cui all'art. 13 della convenzione suindicata.

L'eventuale opposizione di cui al quarto comma del citato art. 6 è presentata al Ministero della sanità - Ufficio per l'attuazione del Servizio sanitario nazionale.

Nel caso di non agibilità temporanea del presidio ambulatoriale, il Ministero della sanità utilizza temporaneamente lo specialista, senza danno economico per lo stesso, in altra struttura di cui il Ministero della sanità abbia la disponibilità.

Punto 9

Aumenti di orario - Istituzione di nuovi turni

Qualora sia necessario procedere ad aumenti di orario per un servizio già attivato, il Ministero della sanità prioritariamente interpella il medico (o i medici nell'ordine di anzianità di servizio presso il SASN) titolare di incarico nel servizio medesimo al fine di conferirgli l'aumento stesso.

Qualora il medico interpellato accetti l'aumento di orario, il Ministero della sanità ne dà comunicazione al comitato di cui all'art. 13 della convenzione stipulata il 3 marzo 1987.

Qualora il medico interpellato dichiari la propria indisponibilità o non sia in condizioni di acquisire l'aumento di orario, il Ministero della sanità attiverà la procedura prevista dal precedente punto 1 delle presenti norme.

Qualora sia necessario procedere ad istituzione di nuovi turni, il Ministero della sanità provvederà ai sensi del citato punto 1.

Punto 10

Indennità di accesso

Fermo restando quanto previsto nell'art. 18 della convenzione stipulata il 3 marzo 1987, qualora il medico svolga per il Ministero della sanità un incarico, al di fuori del comune di residenza, in un comune dove svolge attività anche per conto degli enti pubblici che adottano la convenzione predetta e per la quale percepisce dagli enti medesimi l'indennità di accesso, tale indennità, previa intesa con gli enti competenti, sarà a carico del Ministero della sanità e degli enti in proporzione alle ore dei relativi incarichi.

Allo specialista che risiede in località non comprese nella provincia in cui è ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto, in relazione a tale incarico non compete l'indennità di accesso. Resta ferma la norma transitoria n. 8 della convenzione stipulata il 3 marzo 1987.

Punto 11

Aggiornamento professionale obbligatorio

I medici che operano esclusivamente per il Ministero della sanità sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento generali e speciali organizzati dal Ministero medesimo.

I medici che operano anche per le UU.SS.LL., fermo restando quanto previsto dall'art. 20 della convenzione stipulata il 3 marzo 1987, sono tenuti a partecipare ai corsi speciali organizzati dal Ministero della sanità.

Per la partecipazione ai corsi obbligatori di aggiornamento viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di missione nella misura prevista per i dipendenti dello Stato con la qualifica di primo dirigente.

Durante l'espletamento dei corsi i medici sono considerati in permesso retribuito.

Le ore di corso che superano il normale orario giornaliero sono retribuite a parte ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 28 della convenzione stipulata il 3 marzo 1987.

Punto 12

Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi

Il Ministero della sanità, sentita la commissione di cui al successivo punto 31, provvede ad assicurare i medici comunque operanti nei propri ambulatori secondo quanto disposto dall'art. 21 della convenzione stipulata il 3 marzo 1987.

Punto 13

Rapporti con i sindacati firmatari dell'accordo

Il Ministero della sanità, a richiesta scritta dei sindacati firmatari delle presenti norme, riconosce al medico che ricopre incarichi sindacali brevi permessi retribuiti, da concedersi di volta in volta fatte salve le esigenze di servizio.

I permessi di cui al comma precedente sono considerati come attività di servizio ed hanno piena validità per tutti gli aspetti sia normativi che economici previsti dalle presenti norme.

Punto 14

Sostituzioni

Per le sostituzioni trova applicazione l'art. 26 della convenzione stipulata il 3 marzo 1987 modificato nel primo e secondo comma come segue:

Alle sostituzioni di durata non superiore a trenta giorni il Ministero della sanità provvede assegnando l'incarico di supplenza al medico designato dall'interessato. Per le sostituzioni di durata superiore o nei casi in cui per giustificati motivi il medico non abbia provveduto alla designazione del sostituto, il Ministero della sanità conferisce l'incarico di supplenza a un medico comunque disponibile.

Il Ministero della sanità ha in ogni caso la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di soprassedere alle supplenze.

Nei confronti del medico supplente non operano i motivi di incompatibilità di cui al punto 2 delle presenti norme.

Punto 15

Contributo ENPAM e quote di carovita

Per quanto concerne il contributo ENPAM e le quote di carovita si applicano le disposizioni di cui agli articoli 30 e 40 della convenzione stipulata il 3 marzo 1987.

Punto 16

Riscossione delle quote sindacali

Per quanto concerne il disposto dell'art. 31 della convenzione stipulata il 3 marzo 1987, il Ministero della sanità, su espressa delega dei medici interessati, effettua le trattenute delle quote sindacali e le versa direttamente all'organizzazione sindacale indicata dal medico, con le modalità che dalla stessa verranno comunicate.

Restano in vigore le deleghe già rilasciate.

Punto 17

Compensi ed indennità

Ad integrazione di quanto stabilito dall'art. 33 della convenzione stipulata il 3 marzo 1987, si conviene che, ai fini della determinazione del trattamento economico connesso all'anzianità di servizio, il SASN riconosce l'eventuale maggiore anzianità in atto acquisita dallo specialista incaricato presso le UU.SS.LL. o altri enti pubblici che adottino l'anzidetta convenzione del 3 marzo 1987.

Punto 18

Indennità di disponibilità

Ove ne ricorrano le condizioni, il Ministero della sanità corrisponde allo specialista titolare di incarico l'indennità prevista dall'art. 34 della convenzione stipulata il 3 marzo 1987.

La corresponsione di detta indennità da parte degli enti pubblici che adottano la predetta convenzione a favore dello specialista che sia titolare di incarico anche presso tali enti, non preclude analoga corresponsione da parte del Ministero della sanità.

Punto 19

Premi di operosità e di collaborazione

Per il periodo di attività svolto senza soluzione di continuità per conto delle soppresse casse marittime e successivamente dal Ministero della sanità - SASN, ai medici ambulatoriali spetta il premio di operosità nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 39 della convenzione stipulata il 3 marzo 1987.

Per il premio di collaborazione si applica l'art. 38 della convenzione stipulata il 3 marzo 1987.

Punto 20

Obiettivi di programmazione, di collaborazione medico-legale ed esecuzione di prestazioni di particolare impegno professionale.

Tenuto conto dei peculiari compiti affidati ai medici ambulatoriali, con particolare riferimento alle attività connesse alle visite biennali, alle visite preventive d'imbarco, alle prestazioni urgenti di diagnosi e cura e a quelle di particolare impegno professionale eseguibili nelle strutture del SASN; tenuto altresì conto della necessità di favorire la partecipazione ai processi collaborativi e programmatori promossi dal Ministero ai fini del perseguimento di una migliore, efficace e tempestiva assistenza al personale navigante, ai medici ambulatoriali è corrisposta la somma di L. 2.000 per ogni ora di attività effettivamente espletata.

Tale erogazione è ininfluente ai fini di ogni altro istituto di carattere normativo ed economico previsto dalle presenti norme.

Non trovano applicazione né l'art. 35 salvo per i consulti a domicilio, né l'art. 36 della convenzione stipulata il 3 marzo 1987.

Titolo secondo

MEDICI GENERICI AMBULATORIALI

Punto 21

Campo di applicazione

Ai medici generici che operano negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della sanità si estendono, in quanto applicabili, le norme previste per i medici specialisti ambulatoriali, di cui al precedente titolo primo, salvo quanto disposto nei punti che seguono.

Punto 22

Conferimento dell'incarico

Il Ministero della sanità, qualora si determini la necessità di attribuire incarichi di medico generico ambulatoriale, ne dà notizia mediante avviso da pubblicare per almeno quindici giorni nell'albo del SASN territorialmente competente in relazione alla località in cui l'incarico deve essere svolto, negli albi della capitaneria di porto e della struttura periferica interessata del SASN medesimo dandone comunicazione all'ordine provinciale dei medici.

I medici aspiranti all'incarico di medico generico ambulatoriale devono inoltrare, entro il termine stabilito dall'avviso pubblico, al SASN competente apposita domanda specificando i titoli accademici e di servizio posseduti, nonché altri titoli inerenti al *curriculum* formativo e professionale.

Nella domanda, inoltre, devono essere elencati gli incarichi professionali, l'ente per conto del quale detti incarichi vengono svolti, il luogo ove le relative prestazioni vengono rese nonché l'esatta distribuzione delle stesse nell'arco della giornata.

La domanda e la relativa documentazione devono essere in regola con le vigenti norme di legge in materia di imposta di bollo.

I medici aspiranti all'incarico non devono di norma aver superato il cinquantesimo anno di età, devono essere iscritti all'albo professionale e non devono trovarsi in alcuna delle incompatibilità di cui al successivo punto 23.

Le domande, debitamente istruite dal SASN, vengono trasmesse al competente ufficio del Ministero della sanità (Ufficio attuazione Servizio sanitario nazionale) che provvede al conferimento dell'incarico sulla base dei criteri generali prefissati con decreto del Ministro della sanità da emanarsi, sentita la commissione di cui al successivo punto 31, entro novanta giorni dalla data di emanazione del decreto che rende esecutive le presenti norme.

Entro trenta giorni dalla comunicazione del conferimento dell'incarico il medico, a pena di decadenza, deve produrre in carta legale tutti i documenti richiesti a conferma del possesso dei titoli dichiarati, nonché rilasciare apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'insussistenza dei casi di incompatibilità di cui al punto 23.

Al medico che risiede in località non compresa nella provincia in cui è ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto, in relazione a tale incarico non compete l'indennità di accesso.

L'incarico è conferito per un periodo di prova di tre mesi, durante il quale al medico compete lo stesso trattamento economico previsto per il medico confermato nell'incarico.

Allo scadere del terzo mese, ove da parte del Ministero della sanità, a mezzo raccomandata A.R., non venga notificata al medico la mancata conferma, l'incarico si intende conferito a tempo indeterminato.

Contro il provvedimento di mancata conferma, entro il termine perentorio di giorni dieci dalla data di ricezione della comunicazione, l'interessato può produrre istanza di riesame al Ministero della sanità - Ufficio per l'attuazione del Servizio sanitario nazionale; che decide in via definitiva entro trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza.

In caso di accoglimento dell'istanza, il Ministero della sanità rescinderà, senza obbligo di preavviso, l'eventuale rapporto instaurato nel frattempo con altro medico.

In attesa che si definisca la procedura di cui ai commi precedenti, il competente ufficio del Ministero della sanità, in caso di urgenza, può conferire incarichi provvisori.

Punto 23

Incompatibilità

L'incarico non può essere conferito al medico che:

a) si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge;

b) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale;

c) svolga attività di medico fiduciario per conto del Ministero della sanità;

d) svolga attività specialistica, in regime di convenzionamento esterno, per conto del Ministero della sanità o delle UU.SS.LL.;

e) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate con il Ministero della sanità o con le UU.SS.LL.

Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni di incompatibilità di cui al presente punto determina la revoca dell'incarico.

Punto 24

Compiti del medico generico

Nello svolgimento della propria attività il medico generico ha i seguenti compiti:

effettua prestazioni medico-chirurgiche ai fini di diagnosi e cura;

richiede visite specialistiche e accertamenti, strumentali e non, di carattere specialistico, evidenziando il dubbio o il quesito diagnostico e fornisce ogni altro dato utile a qualificare l'indagine e abbreviare il tempo di diagnosi;

compila le proposte motivate di ricovero e di cure termali corredandole degli accertamenti eseguiti o in possesso del paziente;

prescrive le specialità medicinali e i prodotti galenici;

effettua le prestazioni di siero e vaccino profilassi;

effettua le visite preventive di imbarco, le visite periodiche di idoneità alla navigazione previste dalla vigente normativa sulla navigazione marittima ed aerea, e formula il relativo giudizio medico-legale;

certifica gli esiti di infortunio sul lavoro e di malattia professionale;

rilascia la certificazione ai fini della idoneità alla navigazione;

effettua visite di controllo e visite ispettive;

provvede ad annotare i dati diagnostici e terapeutici sull'appendice al libretto sanitario dell'assistito;

collabora con il medico responsabile del presidio ambulatoriale;

svolge, su richiesta del SASN competente, le funzioni di medico responsabile del presidio ambulatoriale. In tale qualità dipende funzionalmente dal responsabile del SASN;

svolge attività di collaborazione ad interventi di carattere epidemiologico.

Punto 25

Aumenti di orario - Istituzione di nuovi turni

Qualora sia necessario procedere ad aumenti di orario per un servizio già attivato, il Ministero della sanità prioritariamente interpella il medico (o i medici secondo l'ordine di anzianità di servizio nel SASN) titolare di incarico nel servizio medesimo al fine di conferirgli l'aumento stesso.

Nel caso che il medico interpellato dichiari la propria indisponibilità o non sia in condizioni di acquisire l'aumento di orario, il Ministero della sanità attiverà la procedura prevista dal precedente punto 22.

Qualora sia necessario procedere ad istituzione di nuovi turni, il Ministero della sanità provvederà ai sensi del citato punto 22 delle presenti forme.

Punto 26

Riduzione o soppressione dell'orario
Revoca dell'incarico

Per mutate esigenze di servizio qualora non sia possibile applicare l'istituto della mobilità di cui al successivo punto 27 il Ministero della sanità può far luogo alla riduzione dell'orario di attività del medico o alla revoca dell'incarico dandone comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata A.R. con preavviso di almeno un mese.

Contro i provvedimenti di cui al comma precedente è ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministro della sanità entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta.

L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento.

Il Ministro della sanità, sentita la commissione di cui al successivo punto 31, emette provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'opposizione dandone comunicazione all'interessato nonché al SASN competente per territorio.

Punto 27

Mobilità

Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il Ministero della sanità può disporre provvedimenti di mobilità in analogia a quanto previsto dal punto 4 delle presenti norme, anche nelle ipotesi di riduzione o soppressione dell'orario di attività di cui al precedente punto 26.

Trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del richiamato punto 4.

Nel caso di non agibilità temporanea del presidio ambulatoriale, il Ministero della sanità utilizza temporaneamente il medico, senza danno economico per lo stesso, in altro presidio ambulatoriale di cui il Ministero medesimo abbia la disponibilità.

Punto 28

Compensi e indennità

Ai medici generici ambulatoriali è corrisposto lo stesso trattamento previsto per i medici specialisti ambulatoriali previsto dal titolo primo della presente convenzione.

Agli stessi compete l'indennità di disponibilità di cui al precedente punto 18 della presente convenzione.

Detta indennità compete anche se sussiste altro rapporto convenzionale per la stessa area così come individuata dall'art. 41, punto C; della convenzione di medicina generale.

Punto 29

Contributo ENPAM

Per quanto concerne il contributo ENPAM si applicano le disposizioni di cui al precedente punto 15.

Punto 30

Quote di carovita

Per le quote di carovita trova applicazione quanto previsto al precedente punto 15.

Punto 31

Commissione consultiva centrale

Presso il Ministero della sanità è istituita, con decreto del Ministro, una commissione consultiva presieduta dal dirigente generale preposto all'Ufficio attuazione del Servizio sanitario nazionale o da un suo delegato e composta come segue:

due funzionari del Ministero della sanità;

tre rappresentanti dei sindacati firmatari delle presenti norme.

Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della sanità.

La cessazione dell'incarico di medico ambulatoriale comporta anche la decadenza da componente della commissione.

Il componente sospeso dall'incarico ambulatoriale è sostituito dal supplente.

La commissione delibera a maggioranza.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

La commissione ha compiti consultivi, deve essere sentita nei casi espressamente previsti dalle presenti norme e formula proposte per il miglioramento del servizio.

Essa, inoltre, esprime pareri sulle questioni concernenti l'applicazione delle presenti norme che le parti firmatarie ritengono di volta in volta di dover sottoporre al suo esame.

Detta commissione nel caso in cui si esprima in ordine ai procedimenti disciplinari può sentire, di propria iniziativa o su richiesta dell'interessato, l'interessato stesso.

Punto 32

Validità dell'accordo

Le presenti norme decorrono dal 1° gennaio 1986 ed hanno validità fino al 31 dicembre 1988.

Norma transitoria n. 1

Le parti convengono che per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1985, a tacitazione di quanto dovuto o preteso dai medici specialisti e generici ambulatoriali per l'attività svolta comunque collegabile al rapporto convenzionale, fermo restando le misure dei compensi già corrisposte per il periodo predetto, sia riconosciuto ed attribuito il compenso forfettario omnicomprensivo per ciascuna ora effettuata nel predetto periodo, di lire 2.000.

Il compenso suddetto rileva ai fini del solo contributo ENPAM.

Norma transitoria n. 2

I medici ambulatoriali, specialisti e generici, cui sia stato conferito un incarico provvisorio, in servizio al 31 dicembre 1985 e tuttora in servizio, sono confermati, a domanda, nell'incarico a tempo indeterminato a condizione che gli stessi siano in possesso dei requisiti richiesti dalle presenti norme per il conferimento dell'incarico.

Norma transitoria n. 3

I medici che svolgono funzioni ispettive e di controllo od i medici iniettori operanti negli ambulatori rientranti nella competenza territoriale del SASN di Napoli, sono confermati in servizio nella posizione di medici generici ambulatoriali.

Dichiarazione a verbale

Il Ministero della sanità assumerà specifiche iniziative, anche in sede di rinnovo della convenzione stipulata il 3 marzo 1987, per prevedere norme straordinarie di accesso alla predetta convenzione per il personale cui venga eventualmente revocato l'incarico o ridotto l'orario ai sensi del punto 4.

Roma, addì 27 maggio 1987

ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELLA CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL MINISTERO DELLA SANITÀ ED I MEDICI AMBULATORIALI GENERICI E SPECIALISTI CHE OPERANO NEGLI AMBULATORI DEI SASN:

Sindacato medici servizi assistenza sanitaria naviganti di Napoli: LOVERDE, PEPE, CAPRERA, LUBRANO, BRANCACCIO

Sindacato medici SASN di Genova: SPOLIDORO, LAGORIO, ZINO

Sindacato unitario medici ambulatoriali italiani: MELEDANDRI

Ministero della sanità p.d.: D'ARI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 833/1978 concerne l'istituzione del Servizio sanitario nazionale.

— Il D.M. 22 febbraio 1984 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 17 marzo 1984.

— L'art. 6, quarto comma, del D.P.R. n. 620/1980 stabilisce che gli uffici svolgono le funzioni di assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante avvalendosi anche di personale sanitario a rapporto convenzionale.

— L'accordo collettivo nazionale per i medici ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, stipulato ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, reso esecutivo con D.P.R. 22 ottobre 1981, è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 19 novembre 1981.

— La convenzione unica per i medici specialisti ambulatoriali operanti nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, stipulata ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è stata resa esecutiva con D.P.R. 8 giugno 1987, n. 291, pubblicato nel suppl. ord. n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1987.

88G0064

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 22 gennaio 1988.

Riconoscimento dell'indicazione geografica «Colline di Ama» per il vino da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di indicazione aggiuntiva.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto in particolare l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Colline di Ama» per il vino da tavola la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di indicazione aggiuntiva;

Visto il parere espresso dalla regione Toscana;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 4 aprile 1986;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica «Colline di Ama» per il vino da tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'indicazione geografica «Colline di Ama».

La zona di produzione delle uve atte a produrre il vino da tavola di cui al precedente comma è compresa nel territorio del comune di Gaiole, in provincia di Siena e risulta delimitata come appresso: a sud-ovest dal torrente Arbia tra Camporenuzzi e il Mulino del Lupo e per il resto del perimetro, dalla strada che corre lungo la corona spartiacque delle colline e collega Montebuoni, Valliole, Bellaria, la Castelletta (al bivio di Lecchi), la Casuccia di Ama, Galenda, Solatio e Camporenni.

Art. 2.

L'indicazione geografica del vino da tavola «Colline di Ama» può essere completata dall'indicazione aggiuntiva «bianco».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1988

Il Ministro: PANDOLFI

88A0637

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 gennaio 1988.

Determinazione della misura dell'aggio di riscossione dell'imposta di soggiorno per l'anno 1988.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visti gli articoli 8 e 11 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, relativo all'ordinamento dell'imposta di soggiorno;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, concernente l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Premesso:

che, ai sensi dell'art. 8 del citato regio decreto-legge n. 1926/1938, è stato conferito all'Automobile club d'Italia con decreto interministeriale n. 3/2456/86, del 10 agosto 1986, l'incarico per il servizio di riscossione dell'imposta di soggiorno per il triennio 1987-1989;

che con lo stesso decreto è stato stabilito per l'anno 1987 la misura dell'aggio del 6%;

che devesi procedere alla determinazione dell'aggio di riscossione per l'anno 1988;

Considerato che, al fine di non pregiudicare l'efficienza funzionale di detto servizio e tenuto conto dei relativi costi di gestione, si ritiene congruo stabilire per l'anno 1988 l'aggio del 7,50%;

Decreta:

L'aggio attribuito all'Automobile club d'Italia per la gestione del servizio di riscossione dell'imposta di soggiorno per l'anno 1988 è stabilito nella misura del 7,50%.

Roma, addì 25 gennaio 1988

Il Ministro delle finanze
GAVA

*Il Ministro
del turismo e dello spettacolo*
CARRARO

88A0689

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione del nuovo regolamento della gestione interna delle attività del fondo di investimento denominata «Nationalfund», presentato dalla S.p.a. La Nationale vita, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 16 novembre 1987 della società per azioni La Nationale vita, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Nationalfund»;

Vista la nota in data 25 novembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

In sostituzione del regolamento previgente è approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, un nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Nationalfund» presentato dalla società per azioni La Nationale vita, con sede in Roma.

Il suddetto regolamento disciplinerà la gestione di cui al comma precedente a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0674

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione del nuovo regolamento della gestione interna delle attività del fondo di investimento denominata «Europolizza», presentato dalla S.p.a. Unione subalpina di assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 29 settembre 1987 della società per azioni Unione subalpina di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Europolizza»;

Vista la nota in data 9 novembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

In sostituzione del regolamento previgente è approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, un nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Europolizza» presentato dalla società per azioni Unione subalpina di assicurazioni, con sede in Torino.

Il suddetto regolamento disciplinerà la gestione di cui al comma precedente a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0675

DECRETO 30 dicembre 1987.

Modificazioni alle condizioni generali di polizza e alle condizioni speciali di polizza di una tariffa di assicurazione sulla vita in vigore, relative ai pagamenti della società, presentate dalla S.p.a. Unione subalpina di assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 20 luglio 1987 e la successiva integrazione e modificazione in data 13 novembre 1987 della società per azioni Unione subalpina di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza e dell'art. 8 delle condizioni speciali di polizza di una tariffa di assicurazione sulla vita in vigore, entrambi regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione degli analoghi in vigore da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale;

Vista la nota in data 4 dicembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, il nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza e dell'art. 8 delle condizioni speciali di polizza di una tariffa di assicurazione sulla vita in vigore, tariffa GXIIn, entrambi regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione degli

analoghi in vigore approvati rispettivamente con decreti ministeriali 18 giugno 1981 e 10 ottobre 1986, da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale, presentato dalla società per azioni Unione subalpina di assicurazioni, con sede in Torino.

Le nuove condizioni generali e speciali di polizza dovranno essere adottate a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0676

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione del nuovo regolamento della gestione interna delle attività del fondo di investimento denominata «Aspav - Attivo speciale per polizze di assicurazione sulla vita», presentato dalla S.p.a. MGF vita Italia, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 14 settembre 1987 della società per azioni MGF vita Italia, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Aspav - Attivo speciale per polizze di assicurazione sulla vita»;

Vista la nota in data 9 novembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

In sostituzione del regolamento previgente è approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, un nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Aspav - Attivo speciale per polizze di assicurazione sulla vita», presentato dalla società per azioni MGF vita Italia, con sede in Milano.

Il suddetto regolamento disciplinerà la gestione di cui al comma precedente a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0677

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione del nuovo regolamento della gestione interna delle attività del fondo di investimento denominata «Europolizza», presentato dalla S.p.a. RAS - Riunione adriatica di sicurtà, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 28 settembre 1987 della società per azioni RAS - Riunione adriatica di sicurtà, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Europolizza»;

Vista la nota in data 9 novembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

In sostituzione del regolamento previgente è approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di

interesse collettivo, un nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Europolizza», presentato dalla società per azioni RAS - Riunione adriatica di sicurtà, con sede in Milano.

Il suddetto regolamento disciplinerà la gestione di cui al comma precedente a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0678

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione del nuovo regolamento della gestione interna delle attività del fondo di investimento denominata «Europolizza», presentato dalla S.p.a. L'Italica vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 28 settembre 1987 della società per azioni L'Italica vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Europolizza»;

Vista la nota in data 9 novembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

In sostituzione del regolamento previgente è approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, un nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Europolizza», presentato dalla società per azioni L'Italica vita, con sede in Milano.

Il suddetto regolamento disciplinerà la gestione di cui al comma precedente a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0679

DECRETO 30 dicembre 1987.

Modificazioni alle condizioni generali di polizza e alle condizioni speciali di polizza di una tariffa di assicurazione sulla vita in vigore, relative ai pagamenti della società, presentate dalla S.p.a. L'Italica vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 20 luglio 1987 e la successiva integrazione e modificazione in data 13 novembre 1987 della società per azioni L'Italica vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza e dell'art. 8 delle condizioni speciali di polizza di una tariffa di assicurazione sulla vita in vigore, entrambi regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione degli analoghi in vigore da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale;

Vista la nota in data 4 dicembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, il nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza e dell'art. 8 delle condizioni speciali di polizza di una tariffa di assicurazione sulla vita in vigore, tariffa GXIIu, entrambi regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione degli analoghi in vigore approvati rispettivamente con decreti ministeriali 18 giugno 1981 e 10 ottobre 1986, da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale, presentato dalla società per azioni L'Italica vita, con sede in Milano.

Le nuove condizioni generali e speciali di polizza dovranno essere adottate a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0690

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 gennaio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. «Colobraro '79», in Colobraro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza del 7 gennaio 1987 con la quale il tribunale di Matera ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa a r.l. «Colobraro '79», con sede in Colobraro (Matera);

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. «Colobraro '79», con sede in Colobraro (Matera), costituita per rogito notaio Latrecchina Domenico in data 2 ottobre 1979, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Nicola Schirinzi, residente in Montalbano Jonico (Matera), piazza Rondinelli n. 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A0710

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 17 febbraio 1988.

Contingenti di importazione di prodotti tessili da Paesi a commercio di Stato.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie ed istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Tenuto conto che la decisione del Consiglio CEE n. 87/60 del 22 dicembre 1986 ha autorizzato gli Stati membri ad aprire contingenti di importazione di merci da Albania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Cina, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Romania, Ungheria, U.R.S.S. e Vietnam per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1987;

Considerato che con decreto ministeriale 7 marzo 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1987 è stato messo in distribuzione il residuo 75% delle quote dei contingenti di importazione delle merci di cui alla decisione del Consiglio CEE n. 87/60 ad integrazione della precedente quota pari al 25% messa in distribuzione all'inizio del 1987;

Considerato che la commissione con decisione del 21 dicembre 1987 ha modificato la precedente decisione 87/60 aumentando le quote relative ai prodotti tessili;

Ritenuto che in attuazione della citata decisione del 21 dicembre 1987 occorre mettere in distribuzione i quantitativi in aumento rispetto alle quote già distribuite nel corso del 1987 determinando i criteri stessi della distribuzione;

Decreta:

Art. 1.

Ad integrazione delle quote 1987 già poste in distribuzione nello scorso anno ed in attuazione della decisione comunitaria del 21 dicembre 1987 sono importabili, sino al 31 dicembre 1988, con il sistema a «dogana controllata» i seguenti prodotti tessili:

ALBANIA

Categoria tessile	Quota	Dogana
3	T. 10	Trieste
6	N. 150.000	Trieste
8	N. 200.000	Trieste
39	T. 40	Trieste
76	T. 100	Trieste

REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA

Categoria tessile	Quota	Dogana
1	T. 10	Venezia
2	T. 50	Chiasso
3	T. 10	Chiasso
7	Pz. 5.000	Venezia
12	Pz. 100.000	Chiasso
15	Pz. 5.000	Venezia
27	Pz. 50.000	Venezia

U.R.S.S.

Categoria tessile	Quota	Dogana
1	T. 100	Trieste
20	T. 10	Varese
22	T. 150	Varese
23	T. 150	Varese
37	T. 200	Varese
55	T. 475	Varese
117	T. 100	Varese

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1988

Il Ministro: RUGGIERO

88A0711

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 12 febbraio 1988.

Assegnazione alla provincia autonoma di Bolzano dei fondi per il ripristino delle opere danneggiate dagli eventi calamitosi del luglio-agosto 1987. (Ordinanza n. 1362/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Vista la nota n. I-13-215-XIV del 10 febbraio 1988 del presidente della provincia autonoma di Bolzano con la quale si propone una ripartizione della somma richiesta ai sensi dell'art. 1 della legge 19 novembre 1988, n. 470, secondo priorità;

Vista la somma residua disponibile a carico dei fondi disposti dalla suddetta legge;

Considerata la necessità di aderire alla citata richiesta nei modi prospettati dalla nota suindicata;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È assegnata alla provincia autonoma di Bolzano la somma di L. 18.000.000.000 per le opere di ripristino nei seguenti interventi per gli importi accanto assegnati:

bacini montani:

Plima	L. 2.500.000.000
torrente Solda e Trafoi	» 1.500.000.000
Passirio	» 1.000.000.000

strade provinciali:

Val di Fosse, ricostruzione ponte e corpo stradale tra i km 2,500 e 3,500	» 216.240.000
Mazia, ricostruzione di tre ponti, corpo stradale e murature	» 375.207.000
Val Roja, ricostruzione murature bitumatura tra km 2,000 e 10,000	» 197.880.000
Val Martello, ricostruzione muratura e corpo stradale tra km 11,000 e 13,500	» 446.148.000
Val Senales, ricostruzione di scarpate, murature ciclopiche e murature in calcestruzzo tra i km 8,000 e 10,000	» 103.020.000
Lauregno - Proves, ricostruzione murature ed opere accessorie tra km 0,000 e 2,000	» 266.730.000
Avelengo, tra km 2,400 e 5,000 e Val d'Ultimo al km 6,800, costruzione di opere di difesa	» 83.844.000
Bagni di Mezzo, ricostruzione murature tra km 0,500 e 2,000	» 195.707.400
Cornaiano, ricostruzione murature	» 53.754.000
Laimburg, ricostruzione murature, corpo stradale e bitumatura tra km 4,000 e 4,500	» 214.990.500
Aldino, costruzione muratura ciclopica e bitumatura tra i km 10,000 e 16,000	» 417.180.000
Klughammer, ricostruzione murature tra i km 4,000 e 5,000	» 199.920.000
Favogna, ricostruzione corpo stradale e bitumatura tra km 8,000 e 10,000	» 73.440.000

Cauria, ricostruzione murature e bitumatùra al km 2,000 . . . . L.	127.500.000
Fundres, rifacimento muro d'argine ai km 4,700, 5,200, 6,400, 7,000, 7,200 e 8,300 . . . . »	406.791.300
Passo Furcia, riparazione scarpata di valle e muro di sostegno al km 1,800. . . . . »	26.540.000
Rina di Marebbe, ricostruzione del torrente al km 2,800. . . . . »	37.005.600
Onies, opere per lo smaltimento di acque piovane tra km 2,000 e 2,500 »	33.547.800
Riva di Tures, ricostruzione muri d'argine ai km 4,200, 4,900, 5,900, 6,300, 6,100 e 7,100 . . . . »	639.846.000
Riva di Tures, costruzione di scogliera al km 8,000. . . . . »	300.288.600
infrastrutture comunali:	
Prato allo Stelvio. . . . . »	100.000.000
Laces. . . . . »	1.150.000.000
Senales. . . . . »	356.000.000
Valle Aurina . . . . »	467.000.000
Predoi . . . . »	1.447.000.000
Proves . . . . »	224.000.000
Merano . . . . »	183.000.000
Campo Tures . . . . »	295.000.000
S. Leonardo in Passiria . . . . »	355.000.000
S. Martino in Passiria . . . . . »	893.000.000
Moso I.P. . . . . »	166.000.000
Martello . . . . »	3.000.000.000

Art. 2.

L'onere derivante dalla presente ordinanza grava sui fondi disposti dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.

Art. 3.

Il Dipartimento per la protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori delle opere in argomento che sono dichiarate urgenti ed indifferibili e per l'esecuzione delle quali la provincia autonoma può derogare dalle vigenti norme anche in materia di contabilità generali dello Stato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1988

Il Ministro: GASPARI

88A0685

ORDINANZA 12 febbraio 1988.

Interventi urgenti da parte della regione Lombardia sulla cresta della frana di Val Pola, nel comune di Fusine e sul torrente Massaniga. (Ordinanza n. 1363/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Vista la richiesta avanzata dalla regione Lombardia nella riunione del 5 febbraio 1988, per la costruzione di un argine di contenimento e un canale di tracimazione in cresta della frana in Val Pola;

Vista la richiesta del servizio del genio civile di Sondrio n. 10707 del 1° dicembre 1987 per la sistemazione del torrente Madraseo, in comune di Fusine;

Vista la richiesta del genio civile di Sondrio n. 10499 del 26 novembre 1987 per il completamento della sistemazione del tratto terminale del torrente Mallero;

Vista la convenzione stipulata tra la regione Lombardia ed il raggruppamento temporaneo di imprese Lodigiani, Pizzarotti ed altri stipulata per dare corso ai lavori disposti con ordinanza n. 1118/FPC dell'8 agosto 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1987;

Considerata la necessità di realizzare le opere menzionate al fine di rimuovere i rischi tutt'ora potenzialmente in essere anche in vista delle precipitazioni e del disgelo primaverile;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

La regione Lombardia è autorizzata ad utilizzare la somma di L. 43.000.000.000, risultante dalla parte non utilizzata per i lavori di consolidamento del piede della frana disposti con ordinanza n. 1118/FPC per le seguenti opere:

costruzione di un canale di tracimazione e di un argine di contenimento sulla cresta della frana di Val Pola . . . . L.	25.000.000.000
interventi di regimazione idraulica sul torrente Madrasco nel comune di Fusine. . . . . »	16.000.000.000
interventi per il completamento delle opere di regimazione del torrente Massaniga . . . . »	2.000.000.000

Art. 2.

Le opere di cui al precedente articolo sono dichiarate urgenti ed indifferibili e per la loro esecuzione la regione Lombardia può derogare alle norme anche in materia di contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

Il Dipartimento della protezione civile procederà alla nomina dei collaudatori delle opere in argomento.

Art. 4.

L'onere derivante dalla presente ordinanza è posto a carico dei fondi disposti con legge 19 novembre 1987, n. 470.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1988

Il Ministro: GASPARI

88A0684

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1988.

Disciplinare per l'attuazione del programma nazionale d'intervento nel mercato delle patate prodotte nella campagna 1987.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella seduta del 5 febbraio 1988;

Delibera

l'approvazione ed emanazione dell'allegato atto disciplinare riguardante l'attuazione del programma nazionale d'intervento nel mercato delle patate prodotte nella campagna 1987.

Roma, addì 5 febbraio 1988

Il consiglio di amministrazione

Disciplinare per l'attuazione del programma nazionale di intervento nel mercato delle patate prodotte nella campagna 1987

Art. 1.

L'A.I.M.A. effettua a mezzo di assuntori gli acquisti fino ad un massimo di 1.000.000 di quintali di patate da consumo di qualità sana, leale e mercantile, sia lunghe che tonde prodotte nella campagna 1987 al prezzo di L. 175 al kg più IVA, che vengano offerte in vendita all'intervento.

L'assuntore nei centri d'intervento organizzati e gestiti dallo stesso ha l'obbligo di effettuare, in nome e per conto dell'A.I.M.A. tutte le operazioni di acquisto, comprese quelle inerenti ai controlli di cui al successivo art. 2, di ricevimento, di pagamento, di conservazione, di cessione delle patate di cui al precedente comma offerte in vendita all'intervento, nonché, ove successivamente affidate dall'A.I.M.A., le operazioni connesse alla cessione stessa, compresi la riscossione del ricavato ed i relativi adempimenti contabili e fiscali.

Preliminarmente alla stipula del contratto di affidamento del servizio l'altro contraente deve produrre all'A.I.M.A., in originale o copia autenticata, ed una copia, le seguenti documentazioni:

le cauzioni previste nel primo e secondo comma dell'art. 7, nonché l'eventuale cauzione prevista nel primo comma dell'art. 6 del presente diciplinare;

il certificato d'iscrizione alla competente camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato in caso di impresa individuale, oppure, in caso di organismi associativi;

il certificato della cancelleria del tribunale indicante, tra l'altro, le complete generalità e le qualifiche dei legali rappresentanti e degli altri soci amministratori muniti di poteri di rappresentanza;

certificati e modelli necessari ai fini degli adempimenti degli obblighi previsti dalla normativa antimafia;

Art. 2.

Oggetto di vendita all'intervento nel periodo di dieci giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana di apposito avviso dell'A.I.M.A. è la patata da consumo sana, leale e mercantile, sia lunga che tonda, prodotta in Italia nel corso della campagna 1987 esclusivamente nelle regioni e provincia autonoma appresso specificate e per i seguenti quantitativi:

Abruzzo (zona Marsica)	q.li	505.000
Calabria	»	180.000
Emilia-Romagna	»	30.000
Veneto	»	30.000
Piemonte	»	130.000
Trentino	»	10.000
Lombardia (zona Oltrepò Pavese)	»	35.000
Lazio (zona Alto Lazio)	»	60.000
Basilicata	»	20.000
	q.li	1.000.000

Qualora le offerte presentate nei termini di cui al presente articolo superino il prefissato quantitativo di 1.000.000 di quintali conferibili, l'assuntore, previa autorizzazione dell'AIMA, provvederà proporzionalmente alla riduzione dei quantitativi indicati nelle offerte stesse.

L'assuntore verificherà al momento della consegna, in contraddittorio con il conferente, che il prodotto abbia i requisiti per appartenere alla qualità sopra specificata, che sia un prodotto nazionale e che provenga da una delle zone indicate nel primo comma del presente articolo.

In particolare l'assuntore dovrà accertare l'esatta provenienza del prodotto di cui all'offerta mediante idonea fattura diretta di acquisto del seme oppure mediante idonea dichiarazione della cooperativa agricola che ha fornito il seme.

In caso di disaccordo sull'esito del controllo di cui al presente articolo, su richiesta di una delle parti, è effettuata una analisi d'arbitrato dal laboratorio scelto di comune accordo oppure indicato dall'A.I.M.A.

L'accertamento qualitativo effettuato dall'assuntore dovrà essere confermato da una idonea documentazione attestante che il prodotto conferito all'intervento abbia i requisiti per appartenere alla qualità sopra specificata, rilasciata dal competente organismo regionale.

Art. 3.

Premesso che conferenti possono essere soltanto i produttori nazionali, singoli od associati delle patate da consumo esclusivamente prodotte nelle zone specificate nel precedente articolo, ogni offerta di patate all'intervento, costituente una partita, deve essere oggetto di domanda scritta rivolta e presentata all'assuntore del servizio entro il termine di scadenza del periodo di cui al precedente art. 2 la domanda deve indicare:

nome, cognome ed indirizzo dell'offerente, oppure, qualora trattasi di organismo associativo, la denominazione, la sede sociale, il legale rappresentante e relativi indirizzi;

l'esatta ubicazione del magazzino di giacenza in cui si trova il quantitativo di patate dal consumo offerto all'intervento;

il centro d'intervento dove si intende conferire il prodotto.

Qualora il centro indicato abbia esaurito le proprie capacità ricettive, l'assuntore può, su autorizzazione dell'A.I.M.A., indicare all'offerente un altro centro d'intervento al quale presentare il prodotto.

Sull'offerta ricevuta l'assuntore provvede a comunicare all'offerente, al più presto e comunque non oltre dieci giorni dal termine di cui all'art. 2, il magazzino in cui prodotto deve essere consegnato ed il quantitativo di patate da consumo ammesso all'intervento.

Il prodotto, a cura dell'offerente, deve essere consegnato all'assuntore franco magazzino di conservazione indicato dallo stesso assuntore, viecolo non scaricato.

All'atto della presa in consegna l'assuntore emette una ricevuta provvisoria della qualità di patate consegnate, redatta in conformità al modello rimesso dall'A.I.M.A. e procede in contradditorio con il venditore o suo delegato, agli accertamenti della quantità e dei requisiti previsti nel precedente art. 2.

Del compimento delle operazioni di accertamento di cui al precedente comma e di sistemazione all'interno del magazzino si compila apposito verbale redatto su modello rimesso dall'A.I.M.A. e sottoscritto dall'offerente e dall'assuntore.

Al verbale è unita la documentazione di cui al penultimo comma dell'art. 2, rilasciata dal competente organismo regionale.

Le patate acquistate debbono essere sistemate nei magazzini dei centri d'intervento in modo da consentire in ogni momento la immediata individuazione che si tratta di prodotto ceduto all'A.I.M.A.

Art. 4.

L'acquisto è concluso per quel prodotto che risulta avere i requisiti prescritti ai sensi di quanto previsto nei precedenti articoli 2 e 3.

Le spese eventualmente sostenute dall'assuntore per le quantità che a seguito dei controlli non risulteranno accettabili sono a carico del conferente.

Per il pagamento delle patate acquistate, l'assuntore rilascia al venditore una bolletta di acquisto nella quale debbono risultare indicati l'assuntore, il centro di intervento in cui è avvenuta la consegna, la data della consegna, l'intestatario venditore, la quantità e le caratteristiche di cui al terzo comma del precedente art. 2, il riferimento ai verbali, ed alla documentazione regionale di cui al penultimo comma dell'art. 3, il prezzo unitario di acquisto, il controvalore della merce, l'ammontare del totale del prezzo di acquisto e la relativa IVA, nonché la data a partire dalla quale può essere riscosso il prezzo di acquisto; tale data deve essere fissata secondo i criteri stabiliti dall'A.I.M.A. e comunque entro i due mesi dal momento del rilascio della ricevuta provvisoria.

In base a tali bollette il venditore riscuote gli importi dovutigli dall'istituto bancario incaricato del pagamento.

Una copia delle bollette rimane presso il centro di intervento che ha ricevuto il prodotto. La bolletta di acquisto sarà redatta dall'assuntore del servizio, in base ad un modello rimesso dall'A.I.M.A.

Art. 5.

Per le operazioni di acquisto e di cessione eseguite in nome e per conto dell'A.I.M.A. nell'espletamento dell'incarico, l'assuntore ha l'obbligo di:

a) numerare progressivamente, sia le fatture o autofatture di acquisto, sia le fatture di vendita, ed annotarne i dati prescritti su appositi registri sezionali degli acquisti e delle vendite, a ricalco, preventivamente bollati e numerati, forniti direttamente dall'A.I.M.A. e tenuti con le norme prescritte dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) spedire all'A.I.M.A. per ciascun centro, i seguenti atti relativi alle operazioni di acquisto e di vendita del prodotto, non oltre il giorno 20 del mese successivo a quello in cui gli atti medesimi sono stati emessi:

un elenco a montanti dei pagamenti effettuati per gli acquisti nel corso del mese precedente, con indicazione per ciascuna partita di merce acquistata, della data di consegna della partita stessa, degli estremi della relativa bolletta di acquisto, della quantità e dell'importo pagato. In allegato dovranno essere unite: copia delle bollette di acquisto richiamate nell'elenco, nonché copia delle relative fatture o autofatture di acquisto;

un elenco della partite di merce uscite per cessioni nel corso del mese precedente, con indicazione per ciascuna di esse, della data di uscita dal magazzino, degli estremi dell'autorizzazione dell'A.I.M.A., della quantità e del tipo della merce: in allegato dovranno essere unite copia delle relative bollette di uscita e copia dei fogli dei registri di carico e scarico relativi al movimento di magazzino verificatosi nel mese precedente.

In caso di mancato o intempestivo adempimento di quanto previsto ai precedenti commi del presente articolo, sarà applicata all'assuntore una penale nella misura che verrà indicata nel contratto di affidamento dell'incarico;

c) rimettere all'A.I.M.A. venti giorni prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA, l'elenco clienti e fornitori di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633;

d) conformarsi ai fini dell'adempimento degli obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto per gli atti di acquisto e di cessione eseguiti nell'espletamento dell'incarico, e ad ogni altra prescrizione che l'A.I.M.A. si riserva di impartire nel corso del rapporto.

Art. 6.

L'A.I.M.A., in base a quanto previsto dall'art. 15 del decreto ministeriale 12 aprile 1984, riguardante le condizioni generali delle convenzioni di assuntoria, assicura i finanziamenti necessari per l'acquisto del prodotto dai conferenti all'interevento, secondo le modalità che verranno stabilite nella convenzione di affidamento del servizio.

L'assuntore del servizio, ai sensi del secondo comma dell'articolo 15 del citato decreto ministeriale, deve comunque garantire il reperimento diretto dei mezzi finanziari occorrenti per compiere le necessarie operazioni d'intervento.

I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dall'adempimento delle obbligazioni dell'assuntore del servizio, sono a totale ed esclusivo carico dell'assuntore medesimo.

Art. 7.

L'assuntore è tenuto alla prestazione a favore dell'A.I.M.A. di cauzione a garanzia del puntuale adempimento degli obblighi contrattuali che verrà determinata in concreto nell'ammontare nella convenzione di affidamento del servizio.

L'assuntore provvede alla corretta esecuzione degli adempimenti tecnici che la particolare natura del prodotto acquistato richiede per la conservazione, adottando le misure necessarie per evitare scondizionamento o perdita del prodotto ed è obbligato a costituire a favore dell'A.I.M.A. la relativa copertura assicurativa.

L'assuntore risponde verso l'A.I.M.A. di tale buona conservazione fino alla consegna del prodotto all'acquirente, tranne che lo scondizionamento o la perdita del prodotto derivi da fatti di guerra, terremoto, calamità naturali, cause di forza maggiore o da altri fatti eccezionali normalmente esclusi da copertura assicurativa. L'assuntore è tenuto sia a dare all'A.I.M.A. immediata comunicazione dell'evento eccezionale verificatosi, indicando, sia pure per approssimazione, il quantitativo di patate danneggiate o perdute, e sia ad adottare con immediatezza tutte le misure necessarie per contenere il danno. In tale eventualità le spese straordinarie sostenute saranno rimborsate dall'A.I.M.A. all'assuntore nell'importo concordato tra l'A.I.M.A. stessa e l'assuntore.

È esclusa la responsabilità dell'assuntore per calo naturale fino ad un massimo mensile riferito al peso d'entrata, fissato in percentuale, che sarà stabilito nella convenzione di affidamento del servizio.

Le quantità acquistate debbono essere tenute ben sistemate ed individuabili e consentire in ogni momento, oltre l'accertamento quantitativo, il controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto.

Un registro di carico e scarico, presso ogni centro d'intervento, deve essere tenuto costantemente aggiornato, annotandovi tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità e relativo valore.

Il modello di tale registro sarà fornito dall'A.I.M.A.

Art. 8.

La cessione delle patate acquistate dall'assuntore è disposta dall'A.I.M.A. ed è eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle norme e modalità stabilite nelle procedure di vendita fissate dall'A.I.M.A. alla quale l'assuntore deve comunicare tutti gli elementi riguardanti le caratteristiche di individuazione di qualità e di quantità delle patate per le quali viene disposta la cessione.

Inoltre l'assuntore deve consentire agli interessati agli acquisti l'accesso ai centri qualora ciò sia stabilito e per compiere quelle operazioni che saranno specificate nelle procedure di vendita fissate dall'A.I.M.A.

Art. 9.

Per le vendite a titolo oneroso, gli acquirenti devono effettuare il pagamento anticipato del prezzo e relativa IVA del prodotto acquistato, riferito al peso del prodotto stesso da verificare al momento dell'uscita.

L'assuntore del servizio provvede perciò alla consegna del prodotto all'acquirente, franco posto di carico del centro, solo ad avvenuto pagamento del prezzo.

Per ogni consegna effettuata giornalmente all'acquirente, l'assuntore emette la relativa bolletta di uscita dalla quale devono risultare l'acquirente, il centro in cui avviene la consegna, la data di questa, la quantità consegnata espressa in chilogrammi risultanti dalla pesatura all'uscita.

Il modello della bolletta di uscita sarà fornito dall'A.I.M.A.

L'A.I.M.A. stabilirà tempestivamente ogni altra norma e modalità che l'assuntore dovrà osservare nella fase di cessione del prodotto.

Art. 10.

Entro il giorno 5 di ciascun mese l'assuntore del servizio deve trasmettere all'A.I.M.A. una situazione riepilogativa dalla quale si rilevino, per ciascun centro di intervento, i dati relativi alle quantità di prodotto preso in carico e alle quantità di prodotto consegnato nel corso del mese precedente con la situazione delle giacenze alla fine di detto mese.

Art. 11.

All'assuntore del servizio sono dovuti, per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico, i corrispettivi stabiliti nel contratto di affidamento del servizio, per le attività, gli adempimenti e gli oneri inerenti alle operazioni di entrata del prodotto nel centro di ammasso, al magazzinaggio e connesse operazioni di manutenzione e conservazione durante il periodo di giacenza in magazzino, alle operazioni di uscita del prodotto dall'ammasso in relazione alle vendite disposte dall'A.I.M.A.

Art. 12.

Finò alla conclusione delle vendite di tutto il prodotto acquistato, l'assuntore è obbligato alla prosecuzione del servizio alle condizioni del presente atto disciplinare e del conseguente contratto.

Art. 13.

L'assuntore deve dare la dimostrazione degli acquisti e delle vendite del prodotto effettuate nel corso dell'espletamento dell'incarico affidatogli secondo le prescrizioni e nei termini che l'A.I.M.A. si riserva di comunicare.

Art. 14.

È in facoltà dell'A.I.M.A. di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio, con particolare riguardo a quanto previsto dal precedente art. 2.

Art. 15.

Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza dell'espletamento del servizio, l'A.I.M.A. potrà disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico, nonché, se del caso, la sospensione dell'iscrizione o la cancellazione dall'albo degli assuntori.

Nel contratto di affidamento del servizio sono regolati i rapporti tra l'A.I.M.A. e l'assuntore derivanti dall'applicazione della presente deliberazione.

Art. 16.

Si applicano al contratto di affidamento del servizio le condizioni generali delle convenzioni di assuntoria relative alle operazioni esecutive d'intervento del mercato agricolo previsto dal decreto ministeriale 12 aprile 1984.

88A0652

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 9 febbraio 1988, n. 5/88/T.

Importazione di taluni prodotti tessili originari di Macao - plafonds di autolimitazione per gli anni 1988-91.

Si fa seguito alla circolare dello scrivente Ministero n. 24/87, prot. n. I/373203, relativa all'importazione di taluni prodotti tessili originari di Macao, per comunicare nell'allegato *I* le quote di autolimitazione concernenti l'Italia per gli anni 1988, 1989, 1990 e 1991.

Si fa presente che i quantitativi indicati potranno subire variazioni per effetto dell'utilizzo, da parte delle autorità di Macao degli strumenti di flessibilità previsti dall'accordo.

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO *I*

Categoria AMF	DENOMINAZIONE MERCE	Unità misura	Quote			
			1988	1989	1990	1991
4 (*)	Camicie, camicette, t-shirts, magliette a collo alto (esclusi quelli di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini a maglia	MP	340	365	391	415
5	Maglie, pullover (con o senza maniche), twinsets, giubbotti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia	MP	425	445	467	494
6 (*)	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	1005	1032	1057	1084
7	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza	MP	249	260	270	279
8	Camicie e camicette escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	781	795	809	823
13	Mutande, mutandine e slip, per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.	MP	450	473	497	522
15	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della cat. 21)	MP	45	46	47	49
16	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	MP	17	18	19	20
18	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo esclusi quelli a maglia. Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia	T	267	281	295	309
19	Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia	T	128	129	130	132
20	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia	T	41	41	41	42
21 (**)	Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	29	30	31	32
24 (**)	Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza	MP	105	110	115	121
26	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche artificiali	MP	91	93	95	98
27	Gonne, comprese le gonne-pantalone, per donna o per ragazza	MP	86	91	96	101
31	Reggiseni e bustini, tessuti o a maglia	MP	281	308	336	366
39	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna	T	30	30	30	31

Categoria AMF	DENOMINAZIONE MERCE	Unità misura	Quote			
			1988	1989	1990	1991
73 (**)	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	53	56	59	63
78	Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77	T	83	87	92	97
83	Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 e 75	T	15	17	19	21

T = Tonnellate.
MP = Migliaia di pezzi o paia.

(*) Sino al 3% della quota cinque indumenti (che non siano indumenti per bambini piccoli) di misura commerciale non superiore a 130 cm vengono calcolati, ai fini dell'imputazione come tre indumenti di misura commerciale superiore a 130 cm.

(**) Sino al 5% della quota cinque indumenti (che non siano indumenti per bambini piccoli) di misura commerciale non superiore a 130 cm vengono calcolati, ai fini dell'imputazione come tre indumenti di misura commerciale superiore a 130 cm.

88A0612

CIRCOLARE 9 febbraio 1988, n. **6/88/T.**

Importazione di taluni prodotti tessili originari delle Filippine - plafonds di autolimitazione per gli anni 1988-91.

Si fa seguito alla circolare dello scrivente Ministero n. 5/87, prot. n. I/373199, relativa all'importazione di taluni prodotti tessili originari delle Filippine, per comunicare nell'allegato *I* le quote di autolimitazione concernenti l'Italia per gli anni 1988, 1989, 1990 e 1991.

Si fa presente che i quantitativi indicati potranno subire variazioni per effetto dell'utilizzo da parte delle autorità delle Filippine degli strumenti di flessibilità previsti dall'accordo.

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO *I*

Categoria AMF	DENOMINAZIONE MERCE	Unità misura	Quote			
			1988	1989	1990	1991
4 (*)	Camicie, camicette, t-shirts, magliette a collo alto (esclusi quelli di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini a maglia	MP	796	913	1040	1162
5	Maglie, pullover (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia	MP	417	467	520	575
6 (*)	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	246	306	371	437
7	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza	MP	271	302	336	362
8	Camicie e camicette escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	487	515	545	577
10	Guanti a maglia	MP	1097	1163	1234	1308
13	Mutande, mutandine e slip, per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	1047	1174	1298	1417
15	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della cat. 21)	MP	109	126	146	166
21 (*)	Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	237	279	321	369
26	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche artificiali	MP	150	171	194	216
31	Reggiseni e bustini, tessuti o a maglia	MP	546	635	735	845

T = Tonnellate.
MP = Migliaia di pezzi o paia.

(*) Sino al 5% della quota cinque indumenti (che non siano indumenti per bambini piccoli) di misura commerciale non superiore a 130 cm vengono calcolati, ai fini dell'imputazione come tre indumenti di misura commerciale superiore a 130 cm.

88A0613

CIRCOLARE 9 febbraio 1988, n. 7/88/T.

Importazione di taluni prodotti tessili originari dell'Argentina - plafonds di autolimitazione per gli anni 1988-91.

Si fa seguito alla circolare dello scrivente Ministero n. 10/87, prot. n. I/373194, relativa all'importazione di taluni prodotti tessili originari dell'Argentina, per comunicare nell'allegato *I* le quote di autolimitazione concernenti l'Italia per gli anni 1988, 1989, 1990 e 1991.

Si fa presente che i quantitativi indicati potranno subire variazioni per effetto dell'utilizzo da parte delle autorità dell'Argentina degli strumenti di flessibilità previsti dall'accordo.

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO *I*

Categoria AMF	DENOMINAZIONE MERCE	Unità misura	Quote			
			1988	1989	1990	1991
1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	T	464	470	476	483
2	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate (1)	T	3181	3195	3207	3220
46	Lana e peli fini, cardati e pettinati	T	4390	4412	4434	4456

T = Tonnellate.

(1) All'interno del limite quantitativo esiste il seguente sottoplafond per le sole voci: 52.09 42 00 e 52.11 42 00

	1988	1989	1990	1991
T	2985	2988	2991	2994

88A0614

CIRCOLARE 9 febbraio 1988, n. 8/88/T.

Importazione di taluni prodotti tessili originari dell'Indonesia - plafonds di autolimitazione per gli anni 1988-91.

Si fa seguito alla circolare dello scrivente Ministero n. 7/87, prot. n. I/373201, relativa all'importazione di taluni prodotti tessili originari dell'Indonesia, per comunicare nell'allegato *I* le quote di autolimitazione concernenti l'Italia per gli anni 1988, 1989, 1990 e 1991.

Si fa presente che i quantitativi indicati potranno subire variazioni per effetto dell'utilizzo da parte delle autorità dell'Indonesia degli strumenti di flessibilità previsti dall'accordo.

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO *I*

Categoria AMF	DENOMINAZIONE MERCE	Unità misura	Quote			
			1988	1989	1990	1991
2	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate	T	5301	5382	5462	5530
	di cui per i tessuti diversi dai greggi ed imbianchiti non più di	T	2156	2172	2189	2206
3	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diverse da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci di tipo spugna) e tessuti di ciniglia	T	420	441	463	486
	di cui per i tessuti diversi dai greggi ed imbianchiti non più di	T	84	88	93	98

Categoria AMF	DENOMINAZIONE MERCE	Unità misura	Quote 1988	1989	1990	1991
6 (*)	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni tessuti, per uomo e per ragazzo: pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	590	665	745	829
7	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza	MP	396	461	531	590
8	Camicie e camicette escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	1041	1130	1226	1331

T = Tonnellate.
MP = Migliaia di pezzi o paia.

(*) Sino al 5% della quota cinque indumenti (che non siano indumenti per bambini piccoli) di misura commerciale non superiore a 130 cm vengono calcolati, ai fini dell'imputazione come tre indumenti di misura commerciale superiore a 130 cm.

88A0615

CIRCOLARE 9 febbraio 1988, n. **9/88/T.**

Importazione di taluni prodotti tessili originari di Singapore - plafonds di autolimitazione per gli anni 1988-91.

Si fa seguito alla circolare dello scrivente Ministero n. 18/87, prot. n. I/373210, relativa all'importazione di taluni prodotti tessili originari di Singapore, per comunicare nell'allegato *I* le quote di autolimitazione concernenti l'Italia per gli anni 1988, 1989, 1990 e 1991.

Si fa presente che i quantitativi indicati potranno subire variazioni per effetto dell'utilizzo da parte delle autorità di Singapore degli strumenti di flessibilità previsti dall'accordo.

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO *I*

Categoria AMF	DENOMINAZIONE MERCE	Unità misura	Quote 1988	1989	1990	1991
2	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate	T	602	614	626	638
	di cui per i tessuti diversi dai greggi ed imbianchiti non più di	T	147	156	166	174
3	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diverse da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci di tipo spugna) e tessuti di ciniglia	T	32	33	36	39
4 (*)	Camicie, camicette, t-shirts, magliette a collo alto (esclusi quelli di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini a maglia	MP	763	892	1032	1166
5	Maglie, pullover (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacce a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia	MP	650	718	792	867
6 (*)	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	681	770	865	961
7	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza	MP	456	529	607	670
8	Camicie e camicette escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	380	413	449	486

T = Tonnellate.
MP = Migliaia di pezzi o paia.

(*) Sino al 5% della quota cinque indumenti (che non siano indumenti per bambini piccoli) di misura commerciale non superiore a 130 cm vengono calcolati, ai fini dell'imputazione come tre indumenti di misura commerciale superiore a 130 cm.

88A0616

CIRCOLARE 9 febbraio 1988, n. **10/88/T.**

Importazione di taluni prodotti tessili originari dello Sri Lanka - plafonds di autolimitazione per gli anni 1988-91.

Si fa seguito alla circolare dello scrivente Ministero n. 17/87, prot. n. I/373211, relativa all'importazione di taluni prodotti tessili originari dello Sri Lanka, per comunicare nell'allegato *I* le quote di autolimitazione concernenti l'Italia per gli anni 1988, 1989, 1990 e 1991.

Si fa presente che i quantitativi indicati potranno subire variazioni per effetto dell'utilizzo da parte delle autorità dello Sri Lanka degli strumenti di flessibilità previsti dall'accordo.

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO *I*

Categoria AMF	DENOMINAZIONE MERCE	Unità misura	Quote			
			1988	1989	1990	1991
6 (*)	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	422	475	530	590
7	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza	MP	805	878	959	1028
8	Camicie e camicette escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	630	698	773	853
21 (**)	Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	241	291	851	419

T = Tonnellate.
MP = Migliaia di pezzi o paia.

(*) Sino al 5% della quota cinque indumenti (che non siano indumenti per bambini piccoli) di misura commerciale non superiore a 130 cm vengono calcolati, ai fini dell'imputazione come tre indumenti di misura commerciale superiore a 130 cm.

88A0617

CIRCOLARE 9 febbraio 1988, n. **11/88/T.**

Importazione di taluni prodotti tessili originari dell'India - plafonds di autolimitazione per gli anni 1988-91.

Si fa seguito alla circolare dello scrivente Ministero n. 8/87, prot. n. I/373200, relativa all'importazione di taluni prodotti tessili originari dell'India, per comunicare nell'allegato *I* le quote di autolimitazione concernenti l'Italia per gli anni 1988, 1989, 1990 e 1991.

Si fa presente che i quantitativi indicati potranno subire variazioni per effetto dell'utilizzo da parte delle autorità dell'India degli strumenti di flessibilità previsti dall'accordo.

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO *I*

Categoria AMF	DENOMINAZIONE MERCE	Unità misura	Quote			
			1988	1989	1990	1991
1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	T	9270	9455	9644	9837
2	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate (1)	T	2891	2996	3099	3194
	di cui per i tessuti diversi dai greggi ed imbianchiti non più di	T	638	729	831	944

Categoria AMF	DENOMINAZIONE MERCE	Unità misura	Quote			
			1988	1989	1990	1991
4 (*)	Camicie, camicette, t-shirts, magliette a collo alto (esclusi quelli di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini a maglia	MP	1381	1486	1601	1712
6 (*)	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	661	708	758	810
7	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza	MP	2238	2441	2658	2832
8	Camicie e camicette escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	4143	4313	4493	4682
15	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della cat. 21)	MP	289	324	360	396
20	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia	T	543	625	724	820
26	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	1129	1199	1272	1349
27	Gonne, comprese le gonne-pantalone, per donna o per ragazza	MP	926	966	1008	1051
29	Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	MP	595	639	686	737
39	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna	T	275	298	316	336

T = Tonnellate.
MP = Migliaia di pezzi o paia.

(*) Sino al 5% della quota cinque indumenti (che non siano indumenti per bambini piccoli) di misura commerciale non superiore a 130 cm vengono calcolati, ai fini dell'imputazione come tre indumenti di misura commerciale superiore a 130 cm.

88A0618

CIRCOLARE 9 febbraio 1988, n. **12/88/T.**

Importazione di taluni prodotti tessili originari della Korea del Sud - plafonds di autolimitazione per gli anni 1988-91.

Si fa seguito alla circolare dello scrivente Ministero n. 6/87, prot. n. I/373198, relativa all'importazione di taluni prodotti tessili originari della Korea del Sud, per comunicare nell'allegato *I* le quote di autolimitazione concernenti l'Italia per gli anni 1988, 1989, 1990 e 1991.

Si fa presente che i quantitativi indicati potranno subire variazioni per effetto dell'utilizzo da parte delle autorità della Korea del Sud degli strumenti di flessibilità previsti dall'accordo.

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO *I*

Categoria AMF	DENOMINAZIONE MERCE	Unità misura	Quote			
			1988	1989	1990	1991
1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	T	17	18	18	18
2	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate	T	569	570	571	573
	di cui per i tessuti diversi dai greggi ed imbianchiti non più di	T	69	69	69	69
3	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diverse da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci di tipo spugna) e tessuti di ciniglia	T	1654	1655	1656	1659
	di cui per i tessuti diversi dai greggi ed imbianchiti non più di	T	216	216	216	216

Categoria AMF	DENOMINAZIONE MERCE	Unità misura	Quote			
			1988	1989	1990	1991
4 (*)	Camicie, camicette, t-shirts, magliette a collo alto (esclusi quelli di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini a maglia	MP	980	1008	1038	1066
5	Maglie, pullover (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia	MP	980	1014	1048	1083
6 (**)	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	389	404	419	433
7	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza	MP	392	408	423	436
8	Camicie e camicette escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.	MP	1228	1273	1320	1368
9	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del' tipo spugna tessuta di cotone.	T	101	107	114	119
10	Guanti a maglia	MP	1171	1296	1413	1538
12	Calze-mutande («collants»), calze, sottocalze, calzini, proteggi calze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bebes), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70	MP	14552	15081	15581	16078
13	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.	MP	466	489	513	538
14	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della cat. 21)	MP	376	401	428	454
15	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della cat. 21).	MP	404	446	491	535
16	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	MP	34	36	38	41
17	Giacche e giacchette escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone, o di fibre sintetiche o artificiali.	MP	112	119	126	133
18	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo esclusi quelli a maglia. Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia	T	68	74	80	87
21 (*)	Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	403	434	465	499
22	Filati di fibre sintetiche in fiocco non preparati per la vendita al minuto	T	1529	1585	1643	1702
24	Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo; camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza	MP	344	368	390	413
26	Abiti interi per donna e ragazza di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	MP	208	213	218	224
27	Gonne, comprese le gonne pantalone per donna e ragazza	MP	81	87	92	99
28	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e shorts (diversi da quelli da bagno) a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	39	42	45	50
29	Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	MP	28	29	31	33
29-*bis*	Costumi per arti marziali	MP	20	22	24	26
31	Reggiseni e bustini tessuti o a maglia.	MP	262	284	307	331
32	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia (esclusi i tessuti di cotone, ricci di tipo spugna, i nastri e i galloni) e tessuti «tufted» di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	T	134	143	152	162
33	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o polipropilene di meno di 3 m di larghezza; sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia, fabbricati con lamette o forme simili	T	298	323	349	382

Categoria AMF	DENOMINAZIONE MERCE	Unità misura	Quote 1988	1989	1990	1991
35	Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della cat. 114	T	406	439	475	513
37	Tessuti di fibre tessili artificiali in fiocco	T	1964	1974	1984	1994
41	Filati di filamenti sintetici continui, non preparati per la vendita al minuto diversi dai filati non testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per metro	T	1150	1201	1255	1312
50	Tessuti di lana o di peli fini	T	73	76	80	84
67	Accessori di abbigliamento diversi da quelli per bambini piccoli (bebes), a maglia; biancheria di qualsiasi tipo a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento	T	64	71	77	85
68	Indumenti per bambini piccoli (bebes) ed accessori per oggetti di vestiario esclusi i guanti per bambini piccoli delle cat. 10 e 87 nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, esclusi quelli a maglia, della cat. 88	T	81	92	102	112
70	Calze, calze-mutande (collants) di fibre sintetiche, di filati semplici meno di 67 decitex (6, 7 tex) calze da donna di fibre sintetiche	MP	678	708	739	773
73	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	MP	55	58	62	64
77	Tute e insiemi da sci, esclusi quelli a maglia	T	29	36	41	46
78	Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77	T	192	212	235	258
83	Cappotti, giacche di varie tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 e 75	T	12	13	14	15
86	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti e loro parti, anche a maglia	MP	297	351	405	469
91	Tende	MP	34	39	44	50
97	Reti	T	78	87	96	104
111	Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e delle tende	T	2	2	2	3

T = Tonnellate.
MP = Migliaia di pezzi o paia.

(*) Sino al 3% della quota cinque indumenti (che non siano indumenti per bambini piccoli) di misura commerciale non superiore a 130 cm vengono calcolati, ai fini dell'imputazione come tre indumenti di misura commerciale superiore a 130 cm.

(**) Sino al 5% della quota cinque indumenti (che non siano indumenti per bambini piccoli) di misura commerciale non superiore a 130 cm vengono calcolati, ai fini dell'imputazione come tre indumenti di misura commerciale superiore a 130 cm.

88A0619

CIRCOLARE 9 febbraio 1988, n. **13/88/T.**

Importazione di taluni prodotti tessili originari di Hong Kong - plafonds di autolimitazione per gli anni 1988-91.

Si fa seguito alla circolare dello scrivente Ministero n. 23/87, prot. n. I/373182, relativa all'importazione di taluni prodotti tessili originari di Hong Kong, per comunicare nell'allegato *I* le quote di autolimitazione concernenti l'Italia per gli anni 1988, 1989, 1990 e 1991.

Si fa presente che i quantitativi indicati potranno subire variazioni per effetto dell'utilizzo da parte delle autorità di Hong Kong degli strumenti di flessibilità previsti dall'accordo.

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO *I*

Categoria AMF	DENOMINAZIONE MERCE	Unità misura	Quote 1988	1989	1990	1991
2	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate	T	735	739	742	746
	di cui per i tessuti diversi dai greggi ed imbianchiti non di più di	T	630	634	636	639

Categoria AMF	DENOMINAZIONE MERCE	Unità misura	Quote			
			1988	1989	1990	1991
3	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diverse da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci di tipo spugna) e tessuti di ciniglia. . . .	T	418	419	421	422
	di cui per i tessuti diversi dai greggi ed imbianchiti non più di . . .	T	291	293	294	295
4 (*)	Camicie, camicette, t-shirts, magliette a collo alto (esclusi quelli di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini a maglia	MP	841	880	921	959
5	Maglie, pullover (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia	MP	746	780	815	849
6 (**)	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	1175	1238	1302	1366
	di cui per i pantaloni lunghi	MP	889	942	996	1049
7	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre, sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza.	MP	786	845	906	954
8	Camicie e camicette escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.	MP	1608	1668	1731	1795
10	Guanti a maglia	MP	2232	2437	2718	2911
12	Calze-mutande («collants»), calze, sottocalze, calzini, proteggi calze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bebes), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70 . . .	MP	626	677	729	788
13	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana di cotone e fibre sintetiche o artificiali. . .	MP	2170	2301	2440	2583
ex 13	Mutande e mutandine e slip di lana e di fibre tessili artificiali	T	82	92	103	113
16	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci. .	MP	94	99	104	109
18	Canottiere, mutande, mutandine e silp, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo esclusi quelli a maglia. Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia . . .	T	355	386	419	455
21 (***)	Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali . .	MP	481	525	575	612
24	Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza	MP	325	353	382	411
26	Abiti interi per donna o per ragazza di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	MP	420	437	454	472
27	Gonne, comprese le gonne-pantalone per donna e ragazza.	MP	468	507	547	584
29	Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza di lana, di cotone e di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	MP	98	108	118	129
31	Reggiseni e bustini tessuti a maglia	MP	783	855	936	1030
32	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia (esclusi i tessuti di cotone, ricci di tipo spugna, i nastri e i galloni) e tessuti «tufted» di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	T	403	432	458	485
39	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna	T	115	120	126	133
61	Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (volduc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria 62. Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici costituiti da materie tessili miste a fili di gomma	T	233	242	253	264
68	Indumenti per bambini piccoli (bebes) ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli esclusi quelli a maglia della categoria 88 .	T	153	167	181	197
68 S	Calze ed altri accessori di abbigliamento per bambini piccoli	T	34	38	42	46
72	Costumi, mutandine e slip da bagno, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	1024	1133	1257	1391
73 (*)	Tute sportive a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	88	94	101	108

Categoria AMF	DENOMINAZIONE MERCE	Unità misura	Quote			
			1988	1989	1990	1991
74	Abiti a giacca, completi e insiemi a maglia per donna o per ragazza di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali esclusi quelli da sci......	MP	68	76	85	95
77	Tute e insiemi da sci, esclusi quelli a maglia	T	30	33	37	39
78	Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77	T	447	487	528	571
83	Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 e 75..........................	T	19	20	22	24

T = Tonnellate.
MP = Migliaia di pezzi o paia.

(*) Sino al 3% della quota cinque indumenti (che non siano indumenti per bambini piccoli) di misura commerciale non superiore a 130 cm vengono calcolati, ai fini dell'imputazione come tre indumenti di misura commerciale superiore a 130 cm.

(**) Sino all'1% della quota cinque indumenti (che non siano indumenti per bambini piccoli) di misura commerciale non superiore a 130 cm vengono calcolati, ai fini dell'imputazione come tre indumenti di misura commerciale superiore a 130 cm.

(***) Sino al 2% della quota cinque indumenti (che non siano indumenti per bambini piccoli) di misura commerciale non superiore a 130 cm vengono calcolati, ai fini dell'imputazione come tre indumenti di misura commerciale superiore a 130 cm.

88A0620

CIRCOLARE 9 febbraio 1988, n. **14/88/T.**

Importazione di taluni prodotti tessili originari della Malaysia - plafonds di autolimitazione per gli anni 1988-91.

Si fa seguito alla circolare dello scrivente Ministero n. 22/87, prot. n. I/373204, relativa all'importazione di taluni prodotti tessili originari della Malaysia, per comunicare nell'allegato *I* le quote di autolimitazione concernenti l'Italia per gli anni 1988, 1989, 1990 e 1991.

Si fa presente che i quantitativi indicati potranno subire variazioni per effetto dell'utilizzo da parte delle autorità della Malaysia degli strumenti di flessibilità previsti dall'accordo.

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO *I*

Categoria AMF	DENOMINAZIONE MERCE	Unità misura	Quote			
			1988	1989	1990	1991
2+3	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate e tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diverse da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi tessuti ricci di tipo spugna) e tessuti di ciniglia	T	1886	1898	1915	1938
	di cui per la categoria 2:					
	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate	T	558	576	593	609
	di cui per i tessuti di cotone e di fibre tessili sintetiche diversi dai greggi ed imbianchiti non più di	T	353	380	408	435
	di cui per i tessuti di cotone diversi dai greggi ed imbianchiti non più di	T	171	182	193	205
4 (*)	Camicie, camicette, t-shirts, magliette a collo alto (esclusi quelli di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini a maglia	MP	517	587	664	739

Categoria AMF	DENOMINAZIONE MERCE	Unità misura	Quote			
			1988	1989	1990	1991
5	Maglie, pullover (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia	MP	259	289	322	356
6 (*)	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	348	397	449	503
8	Camicie e camicette escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	227	256	287	320
22	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto	T	310	374	438	509

T = Tonnellate.
MP = Migliaia di pezzi o paia.

(*) Sino al 5% della quota cinque indumenti (che non siano indumenti per bambini piccoli) di misura commerciale non superiore a 130 cm vengono calcolati, ai fini dell'imputazione come tre indumenti di misura commerciale superiore a 130 cm.

88A0621

CIRCOLARE 9 febbraio 1988, n. **15/88/T.**

Importazione di taluni prodotti tessili originari del Pakistan - plafonds di autolimitazione per gli anni 1988-91.

Si fa seguito alla circolare dello scrivente Ministero n. 21/87, prot. n. I/373205, relativa all'importazione di taluni prodotti tessili originari del Pakistan, per comunicare nell'allegato *I* le quote di autolimitazione concernenti l'Italia per gli anni 1988, 1989, 1990 e 1991.

Si fa presente che i quantitativi indicati potranno subire variazioni per effetto dell'utilizzo da parte delle autorità del Pakistan degli strumenti di flessibilità previsti dall'accordo.

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO *I*

Categoria AMF	DENOMINAZIONE MERCE	Unità misura	Quote			
			1988	1989	1990	1991
1 (°)	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	T	2021	2037	2054	2070
2	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate	T	2889	2968	3046	3119
	di cui per i tessuti diversi dai greggi ed imbianchiti non più di	T	210	241	274	310
3	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diverse da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci di tipo spugna) e tessuti di ciniglia	T	3374	3492	3614	3740
4 (*)	Camicie, camicette, t-shirts, magliette a collo alto (esclusi quelli di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini a maglia	MP	1042	1169	1310	1445
5	Maglie, pullover (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia	MP	468	509	554	599
8	Camicie e camicette escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	574	596	620	645
9	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna tessuta di cotone	T	385	406	432	455
20	Biancheria da letto esclusa quella a maglia	T	890	1046	1220	1423

T = Tonnellate.
MP = Migliaia di pezzi o paia.

(°) È stata stabilita una quantità supplementare pari a T 37 (1988), T 39 (1989), T 40 (1990) e T 41 (1991).
(*) Sino al 5% della quota cinque indumenti (che non siano indumenti per bambini piccoli) di misura commerciale non superiore a 130 cm vengono calcolati, ai fini dell'imputazione come tre indumenti di misura commerciale superiore a 130 cm.

88A0622

CIRCOLARE 9 febbraio 1988, n. **16/88/T.**

Importazione di taluni prodotti tessili originari del Perù - plafonds di autolimitazione per gli anni 1988-91.

Si fa seguito alla circolare dello scrivente Ministero n. 9/87, prot. n. I/373206, relativa all'importazione di taluni prodotti tessili originari del Perù, per comunicare nell'allegato *I* le quote di autolimitazione concernenti l'Italia per gli anni 1988, 1989, 1990 e 1991.

Si fa presente che i quantitativi indicati potranno subire variazioni per effetto dell'utilizzo da parte delle autorità del Perù degli strumenti di flessibilità previsti dall'accordo.

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO *I*

Categoria AMF	DENOMINAZIONE MERCE	Unità misura	Quote			
			1988	1989	1990	1991
1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	T	1660	1686	1710	1738
1-*bis*	Solo per i filati di cotone del titolo 53 inglese	T	236	236	236	236
2	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate	T	1185	1218	1253	1286

T = Tonnellate.

88A0623

CIRCOLARE 9 febbraio 1988, n. **17/88/T.**

Importazione di taluni prodotti tessili originari del Brasile - plafonds di autolimitazione per gli anni 1988-91.

Si fa seguito alla circolare dello scrivente Ministero n. 11/87, prot. n. I/373195, relativa all'importazione di taluni prodotti tessili originari del Brasile, per comunicare nell'allegato *I* le quote di autolimitazione concernenti l'Italia per gli anni 1988, 1989, 1990 e 1991.

Si fa presente che i quantitativi indicati potranno subire variazioni per effetto dell'utilizzo da parte delle autorità del Brasile degli strumenti di flessibilità previsti dall'accordo.

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO *I*

Categoria AMF	DENOMINAZIONE MERCE	Unità misura	Quote			
			1988	1989	1990	1991
1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	T	3527	3574	3619	3666
2	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate	T	3837	3862	3886	3908
	di cui per i tessuti diversi dai greggi ed imbianchiti non più di . . .	T	619	623	627	631

Categoria AMF	DENOMINAZIONE MERCE	Unità misura	Quote			
			1988	1989	1990	1991
3	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diverse da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci di tipo spugna) e tessuti di ciniglia....	T	399	402	406	413
4	Camicie, camicette, t-shirts, magliette a collo alto (esclusi quelli di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini a maglia	MP	4368	4543	4724	4913
6 (*)	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	462	485	511	535
9	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna tessuta di cotone....	T	462	505	552	603
20	Biancheria da letto esclusa quella a maglia..................	T	185	207	230	257
39	Biancheria da tavola da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna	T	228	260	291	321
46	Lana e peli fini, cardati o pettinati	T	3158	3197	3235	3286

T = Tonnellate.
MP = Migliaia di pezzi o paia.

(*) Sino al 5% della quota cinque indumenti (che non siano indumenti per bambini piccoli) di misura commerciale non superiore a 130 cm vengono calcolati, ai fini dell'imputazione come tre indumenti di misura commerciale superiore a 130 cm.

88A0624

CIRCOLARE 9 febbraio 1988, n. **18/88/T.**

Importazione di taluni prodotti tessili originari della Jugoslavia - plafonds di autolimitazione per gli anni 1988-91.

Si fa seguito alla circolare dello scrivente Ministero n. 25/87, prot. n. I/373202, relativa all'importazione di taluni prodotti tessili originari della Jugoslavia, per comunicare nell'allegato *I* le quote di autolimitazione concernenti l'Italia per gli anni 1988, 1989, 1990 e 1991.

Si fa presente che i quantitativi indicati potranno subire variazioni per effetto dell'utilizzo da parte delle autorità della Jugoslavia degli strumenti di flessibilità previsti dall'accordo.

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO *I*

Categoria AMF	DENOMINAZIONE MERCE	Unità misura	Quote			
			1988	1989	1990	1991
1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	T	4389	4405	4420	4436
2	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate	T	4880	4916	4952	4989
	di cui per i tessuti diversi dai greggi ed imbianchiti non più di...	T	825	826	827	828

Categoria AMF	DENOMINAZIONE MERCE	Unità misura	Quote			
			1988	1989	1990	1991
3	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci di tipo spugna) e tessuti di ciniglia. . . .	T	439	441	444	448
5	Maglie, pullover (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia . . .	MP	181	200	220	240
6 (*)	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali . . .	MP	82	93	105	118
7	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna o per ragazza. . . .	MP	60	67	75	81
8	Camicie e camicette escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali. . . .	MP	274	300	326	354
9	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna tessuta di cotone. . . .	T	72	82	95	107
15	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21). . . .	MP	43	52	59	68
16	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci .	MP	35	41	47	54
67	Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bebes), a maglia, biancheria di qualsiasi tipo a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbligliamento. . . .	T	82	90	98	106

T = Tonnellate.
MP = Migliaia di pezzi o paia.

(*) Sino al 5% della quota cinque indumenti (che non siano indumenti per bambini piccoli) di misura commerciale non superiore a 130 cm vengono calcolati, ai fini dell'imputazione come tre indumenti di misura commerciale superiore a 130 cm.

88A0625

CIRCOLARE 9 febbraio 1988, n. **19/88/T.**

Importazione di taluni prodotti tessili originari della Bulgaria - plafonds di autolimitazione per gli anni 1988-91.

Si fa seguito alla circolare dello scrivente Ministero n. 13/87, prot. n. I/373196, relativa all'importazione di taluni prodotti tessili originari della Bulgaria, per comunicare nell'allegato *I* le quote di autolimitazione concernenti l'Italia per gli anni 1988, 1989, 1990 e 1991.

Si fa presente che i quantitativi indicati potranno subire variazioni per effetto dell'utilizzo da parte delle autorità della Bulgaria degli strumenti di flessibilità previsti dall'accordo.

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO *I*

Categoria AMF	DENOMINAZIONE MERCE	Unità misura	Quote			
			1988	1989	1990	1991
1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto . . .	T	26	26	26	26
2	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate . . .	T	308	312	315	319
	di cui per i tessuti diversi da greggi ed imbianchiti non più di . . .	T	77	78	79	81

Categoria AMF	DENOMINAZIONE MERCE	Unità misura	Quote			
			1988	1989	1990	1991
4	Camicie, camicette, t-shirts, magliette a collo alto (esclusi quelli di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini a maglia	MP	157	164	170	178
5	Maglie, pullover (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia	MP	106	112	116	122
6	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	63	67	70	73
7	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza	MP	66	69	71	74
8	Camicie e camicette escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	212	224	237	250
14	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)	MP	30	31	32	33
15	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)	MP	47	49	51	54
37	Tessuti di fibre tessili artificiali in fiocco	T	646	678	712	748
73	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	95	105	117	129
76	Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo, grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza	MP	128	140	153	167
117 e 118	Tessuti di lino o di ramiè e biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia	T	34	35	37	39

T = Tonnellate.
MP = Migliaia di pezzi o di paia.

88A0626

CIRCOLARE 9 febbraio 1988, n. **20/88/T.**

Importazione di taluni prodotti tessili originari della Romania - plafonds di autolimitazione per gli anni 1988-91.

Si fa seguito alla circolare dello scrivente Ministero n. 19/87, prot. n. I/373209, relativa all'importazione di taluni prodotti tessili originari della Romania, per comunicare nell'allegato *I* le quote di autolimitazione concernenti l'Italia per gli anni 1988, 1989, 1990 e 1991.

Si fa presente che i quantitativi indicati potranno subire variazioni per effetto dell'utilizzo da parte delle autorità della Romania degli strumenti di flessibilità previsti dall'accordo.

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO *I*

Categoria AMF	DENOMINAZIONE MERCE	Unità misura	Quote			
			1988	1989	1990	1991
1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	T	14	15	17	17
2	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate	T	333	344	356	365
	di cui per i tessuti diversi da greggi ed imbianchiti non più di	T	223	236	249	262
3	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci di tipo spugna) e tessuti di ciniglia	T	48	50	53	56

Categoria AMF	DENOMINAZIONE MERCE	Unità misura	Quote			
			1988	1989	1990	1991
4 (*)	Camicie, camicette, t-shirts, magliette a collo alto (esclusi quelli di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini a maglia	MP	1390	1490	1598	1699
5	Maglie, pullover (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia	MP	1882	1931	1982	2032
6	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	1976	2003	2032	2060
7	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza	MP	59	63	67	70
8	Camicie e camicette escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	758	786	815	845
12	Calze-mutande («collants»), calze, sottocalze, calzini, proteggi calze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bebes), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70	MP	8317	8390	8452	8520
13	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.	MP	1172	1252	1337	1434
14	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)	MP	481	483	486	487
15	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)	MP	313	316	319	321
16	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	MP	715	716	717	718
17	Giacche e giacchette escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone, o di fibre sintetiche o artificiali	MP	159	163	167	171
20	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia	T	95	103	112	121
21	Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	848	899	953	1010
24	Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo e per ragazzo. Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza	MP	379	436	491	552
26	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	84	89	94	100
29	Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	MP	85	90	95	101
36	Tessuti di fibre tessili artificiali continue diversi da quelli per pneumatici della categoria 114	T	44	49	54	59
37	Tessuti di fibre tessili artificiali in fiocco	T	452	479	507	536
39	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, diversa da quella di cotone riccio o di tipo spugna	T	450	473	497	521
41	Filati di filamenti sintetici continui, non preparati per la vendita al minuto, diversi da filati non testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per m	T	346	389	429	469
55	Fibre sintetiche in fiocco, compresi cascami, cardati, pettinati od altrimenti preparati per la filatura	T	1831	1933	2059	2172
58	Tappeti a punti annodati od arrotondati, anche confezionati	T	138	140	143	146
68	Indumenti per bambini piccoli (bebes) ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, esclusi quelli a maglia, della categoria 88	T	76	81	86	91
73 (*)	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	207	213	219	225
78	Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77	T	40	42	44	47

Categoria AMF	DENOMINAZIONE MERCE	Unità misura	Quote			
			1988	1989	1990	1991
99	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria, linoleum, anche tagliati, rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati, tessuti gommati diversi da quelli a maglia esclusi quelli per pneumatici	T	153	154	156	159
117	Tessuti di lino o di ramiè	T	99	105	111	118
118	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia	T	51	55	59	64

T = Tonnellate.
MP = Migliaia di pezzi o di paia.

(*) Sino al 5% della quota cinque indumenti (che non siano indumenti per bambini piccoli) di misura commerciale non superiore a 130 cm vengono calcolati, ai fini dell'imputazione come tre indumenti di misura commerciale superiore a 130 cm.

88A0627

CIRCOLARE 9 febbraio 1988, n. **21/88/T.**

Importazione di taluni prodotti tessili originari della Cecoslovacchia - plafonds di autolimitazione per gli anni 1988-91.

Si fa seguito alla circolare dello scrivente Ministero n. 12/87, prot. n. I/373197, relativa all'importazione di taluni prodotti tessili originari della Cecoslovacchia, per comunicare nell'allegato *I* le quote di autolimitazione concernenti l'Italia per gli anni 1988, 1989, 1990 e 1991.

Si fa presente che i quantitativi indicati potranno subire variazioni per effetto dell'utilizzo da parte delle autorità della Cecoslovacchia degli strumenti di flessibilità previsti dall'accordo.

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO *I*

Categoria AMF	DENOMINAZIONE MERCE	Unità misura	Quote			
			1988	1989	1990	1991
1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	T	172	172	172	173
2	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate	T	384	397	410	422
3	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci di tipo spugna) e tessuti di ciniglia . . .	T	44	46	49	54
4	Camicie, camicette t-shirts, magliette a collo alto (esclusi quelli di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini a maglia	MP	88	102	117	131
5	Maglie, pullover (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia	MP	278	286	293	299
6 (*)	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	58	62	66	71

Categoria AMF	DENOMINAZIONE MERCE	Unità misura	Quote			
			1988	1989	1990	1991
7	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza	MP	20	21	23	24
8	Camicie e camicette escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	87	90	94	96
9	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna tessuta di cotone	T	29	32	35	39
12	Calze, mutande («collants»), calze, sottocalze, calzini, proteggi calze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bebes), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70	MP	247	276	305	339
13	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche artificiali	MP	63	67	71	76
14	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della cat. 21)	MP	21	22	23	24
15	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della cat. 21)	MP	42	46	49	54
16	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	MP	14	15	16	17
17	Giacche e giacchette escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	19	22	25	29
18	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia. Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna e per ragazza, esclusi quelli a maglia	T	29	33	37	42
19	Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia	MP	2352	2418	2484	2550
20	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia	T	47	51	55	59
21	Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	42	45	46	49
24 (*)	Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo. Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza	MP	99	113	128	144
26	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	16	17	18	19
31	Reggiseni e bustini, tessuti o a maglia	MP	103	107	111	115
32	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia (esclusi i tessuti di cotone, ricci di tipo spugna, i nastri e i galloni) e tessuti «tufted» di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	T	447	450	453	457
	di cui per i velluti a coste, di cotone non piu di	T	425	428	430	432
36	Tessuti di fibre tessili artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della cat. 114	T	34	38	43	48
37	Tessuti di fibre tessili artificiali in fiocco	T	48	58	70	79
39	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna	T	60	68	76	85
61	Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (volduc), escluse le etichette e gli articoli simili della cat. 62 tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici costituiti da materie tessili miste a fili di gomma	T	44	49	55	60
66	Coperte, escluse quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	T	63	74	86	100
67	Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bebes), a maglia, biancheria di qualsiasi tipo a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento	T	46	55	64	74
	di cui per i sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti fabbricati con lamette e simili, di polietilene o di polipropilene non più di.	T	30	36	42	49

Categoria AMF	DENOMINAZIONE MERCE	Unità misura	Quote			
			1988	1989	1990	1991
69	Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna e per ragazza	MP	45	52	59	67
73 (*)	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	29	33	38	43
76	Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo, grembiuli camiciotti e altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza	T	54	60	66	73
90	Spago, corde e funi, anche intrecciate di fibre sintetiche	T	123	135	148	162
91	Tende	T	378	388	399	411
110	Materassi pneumatici, tessuti	T	518	526	534	542
117	Tessuti di lino o di ramiè	T	304	313	322	333
118	Biancheria da letto, da tàvola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia	T	112	113	115	117

T = Tonnellate.
MP = Migliaia di pezzi.

(*) Sino al 5% della quota cinque indumenti (che non siano indumenti per bambini piccoli) di misura commerciale non superiore a 130 cm vengono calcolati, ai fini dell'imputazione come tre indumenti di misura commerciale superiore a 130 cm.

88A0628

CIRCOLARE 9 febbraio 1988, n. **22/88/T.**

Importazione di taluni prodotti tessili originari dell'Ungheria - plafonds di autolimitazione per gli anni 1988-91.

Si fa seguito alla circolare dello scrivente Ministero n. 14/87, prot. n. I/373214, relativa all'importazione di taluni prodotti tessili originari dell'Ungheria, per comunicare nell'allegato *I* le quote di autolimitazione concernenti l'Italia per gli anni 1988, 1989, 1990 e 1991.

Si fa presente che i quantitativi indicati potranno subire variazioni per effetto dell'utilizzo da parte delle autorità dell'Ungheria degli strumenti di flessibilità previsti dall'accordo.

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO *I*

Categoria AMF	DENOMINAZIONE MERCE	Unità misura	Quote			
			1988	1989	1990	1991
1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	T	266	272	277	283
2	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate	T	98	101	105	107
	di cui non greggi né imbianchiti	T	38	41	42	45
3	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diverse da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci di tipo spugna) e tessuti di ciniglia	T	26	26	28	29
4	Camicie, camicette t-shirts, magliette a collo alto (esclusi quelli di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini a maglia	MP	213	226	240	254
5	Maglie, pullover (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia	MP	316	332	350	367

Categoria AMF	DENOMINAZIONE MERCE	Unità misura	Quote			
			1988	1989	1990	1991
6 (*)	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	30	35	39	43
7	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza	MP	88	91	94	97
8	Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	91	96	99	104
9	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna tessuta di cotone	T	12	13	14	15
12	Calze, mutande («collants»), calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bebes), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70	MP	138	151	166	184
15	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della cat. 21)	MP	44	50	56	62
16	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	MP	23	25	27	29
17	Giacche e giacchette escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone, o di fibre sintetiche o artificiali	MP	37	40	43	46
19	Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia	T	32	34	37	38
20	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia	T	137	148	158	168
24 (*)	Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo. Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza	MP	225	241	260	278
39	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna	T	54	59	65	72
67	Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bebes), a maglia; biancheria di qualsiasi tipo a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento	T	112	126	139	153
	di cui: sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti fabbricati con lamette e simili, di polietilene o di polipropilene	T	70	80	91	103
73 (*)	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone, o di fibre sintetiche o artificiali	MP	81	85	90	95
76	Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, grembiuli camiciotti e altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna e per ragazza	T	46	52	57	63
78	Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle cat. 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77	T	18	19	20	21
83	Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci, a maglia, escusi gli indumenti della cat. 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 e 75	T	37	42	47	53
91	Tende	T	150	151	152	153
100	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie	T	803	833	865	904
110	Materassi pneumatici, tessuti	T	535	567	601	638
111	Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e delle tende	T	12	12	12	12
117	Tessuti di lino o di ramiè	T	166	167	168	169

T = Tonnellate.
MP = Migliaia di pezzi o di paia.

(*) Sino al 5% della quota cinque indumenti (che non siano indumenti per bambini piccoli) di misura commerciale non superiore a 130 cm vengono calcolati, ai fini dell'imputazione come tre indumenti di misura commerciale superiore a 130 cm.

88A0629

CIRCOLARE 9 febbraio 1988, n. 23/88/T.

Importazione di taluni prodotti tessili originari della Polonia - plafonds di autolimitazione per gli anni 1988-91.

Si fa seguito alla circolare dello scrivente Ministero n. 20/87, prot. n. I/373207, relativa all'importazione di taluni prodotti tessili originari della Polonia, per comunicare nell'allegato *I* le quote di autolimitazione concernenti l'Italia per gli anni 1988, 1989, 1990 e 1991.

Si fa presente che i quantitativi indicati potranno subire variazioni per effetto dell'utilizzo da parte delle autorità della Polonia degli strumenti di flessibilità previsti dall'accordo.

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO *I*

Categoria AMF	DENOMINAZIONE MERCE	Unità misura	Quote			
			1988	1989	1990	1991
2	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate	T	160	164	168	171
	di cui per i tessuti diversi da greggi ed imbianchiti non più di	T	25	26	27	28
3	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci di tipo spugna) e tessuti di ciniglia	T	43	44	46	49
	di cui per i tessuti diversi da greggi ed imbianchiti non più di	T	32	36	38	42
4 (*)	Camicie, camicette t-shirts, magliette a collo alto (esclusi quelli di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini a maglia	MP	464	537	615	688
5	Maglie, pullover (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia	MP	180	196	213	232
6 (*)	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	82	87	92	98
8	Camicie e camicette escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	37	42	46	50
9	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna, tessuta di cotone	T	66	73	80	88
12	Calze, mutande («collants»), calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bebes), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70	MP	748	790	829	869
13	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche artificiali	MP	290	321	353	387
14	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della cat. 21)	MP	39	43	47	51
15	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della cat. 21)	MP	77	88	101	113
16	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	MP	26	30	35	40
18	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia. Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia	T	28	33	39	46
20	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia	T	30	33	36	39
24 (*)	Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo. Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza	MP	112	126	142	159
26	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	246	256	265	276

Categoria AMF	DENOMINAZIONE MERCE	Unità misura	Quote			
			1988	1989	1990	1991
36	Tessuti di fibre tessili artificiali continui diversi da quelli per pneumatici della cat. 114	T	149	166	181	198
37	Tessuti di fibre tessili artificiali in fiocco	T	419	421	423	425
38A	Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine	T	97	104	112	119
73 (*)	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	54	60	67	75
115	Filati di lino o di ramiè	T	17	19	21	24
117	Tessuti di lino o di ramiè	T	216	225	233	241
118	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia	T	176	180	184	187
121	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè	T	7	8	9	10

T = Tonnellate.
MP = Migliaia di pezzi o di paia.

(*) Sino al 5% della quota cinque indumenti (che non siano indumenti per bambini piccoli) di misura commerciale non superiore a 130 cm vengono calcolati, ai fini dell'imputazione come tre indumenti di misura commerciale superiore a 130 cm.

88A0630

CIRCOLARE 9 febbraio 1988, n. **24/88/T.**

Importazione di taluni prodotti tessili originari della Thailandia - plafonds di autolimitazione per gli anni 1988-91.

Si fa seguito alla circolare dello scrivente Ministero n. 15/87, prot. n. I/373213, relativa all'importazione di taluni prodotti tessili originari della Thailandia, per comunicare nell'allegato *I* le quote di autolimitazione concernenti l'Italia per gli anni 1988, 1989, 1990 e 1991.

Si fa presente che i quantitativi indicati potranno subire variazioni per effetto dell'utilizzo da parte delle autorità della Thailandia degli strumenti di flessibilità previsti dall'accordo.

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO *I*

Categoria AMF	DENOMINAZIONE MERCE	Unità misura	Quote			
			1988	1989	1990	1991
1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	T	5150	5305	5464	5628
2 + 3	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate e tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diverse da nastri velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci di tipo spugna) e tessuti di ciniglia	T	4914	4937	4970	5014
	di cui per la cat. 2:					
	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate	T	2283	2323	2363	2399
	di cui per i tessuti di cotone e di fibre tessili sintetiche diversi dai greggi ed imbianchiti non più di	T	783	796	810	823
	di cui per i tessuti di cotone diversi dai greggi ed imbianchiti non più di	T	322	331	344	356
4	Camicie, camicette t-shirts, magliette a collo alto (esclusi quelli di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini a maglia	MP	891	1014	1150	1281
5	Maglie, pullover (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia	MP	806	897	994	1095
6	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	230	256	283	312
7	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza	MP	412	446	482	512

Categoria AMF	DENOMINAZIONE MERCE	Unità misura	Quote			
			1988	1989	1990	1991
8	Camicie e camicette escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	421	438	457	476
10	Guanti a maglia	MP	457	565	692	844
12	Calze-mutande («collants»), calze, sottocalze, calzini, proteggi calze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bebes), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70	MP	1353	1481	1608	1742
21	Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	495	542	588	637
22	Filati di fibre tessili sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto	T	474	475	477	480
24 (*)	Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo. Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza	MP	158	184	213	244
26	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	353	384	410	439
37	Tessuti di fibre tessili artificiali in fiocco	T	3424	3664	3920	4194
73	Tute sportive a maglia di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	MP	226	239	252	271

T = Tonnellate.
MP = Migliaia di pezzi o paia.

(*) Nel limite quantitativo indicato non rientrano i prodotti delle voci: 6107 21 00 e 6107 22 00.

88A0631

CIRCOLARE 10 febbraio 1988, n. 25/88/T.

Importazione di taluni prodotti tessili originari della Repubblica Araba d'Egitto - plafonds di autolimitazione per gli anni 1988-89.

Si fa seguito alle circolari dello scrivente Ministero n. 28 del 20 marzo 1987, prot. n. I/37208 e n. 40 del 1° giugno 1987, prot. n. 606848, relative all'importazione di taluni prodotti tessili originari della Repubblica Araba d'Egitto per comunicare le quote di autolimitazione relative agli anni 1988 e 1989 (allegato *I*).

Si fa presente che i quantitativi indicati potranno subire variazioni per effetto dell'utilizzo da parte delle autorità della Repubblica Araba d'Egitto degli strumenti di flessibilità previsti dall'accordo.

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO *I*

Categoria AMF	DENOMINAZIONE MERCE	Unità misura	Quote	
			1988	1989
1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	T	2500	2585
2	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate	T	2131	2171
	di cui per i tessuti diversi dai greggi ed imbianchiti non più di	T	426	434
4	Camicie, camicette, t-shirts, magliette a collo alto (esclusi quelli di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini a maglia	Non determinata (*)		

T = Tonnellate.

(*) Solo duplice controllo con certificato d'esportazione.

88A0632

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 29

Corso dei cambi del 12 febbraio 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1252,500	1252,500	1252,50	1252,500	1252,50	1252,37	1252,250	1252,500	1252,500	1252,50
Marco germanico	737,200	737,200	738,25	737,200	737,20	737,42	737,650	737,200	737,200	737,20
Franco francese	218 —	218 —	218,45	218 —	218 —	218,05	218,100	218 —	218 —	218 —
Fiorino olandese	656,600	656,600	657,30	656,600	656,60	656,57	656,540	656,600	656,600	656,60
Franco belga	35,220	35,220	35,28	35,220	35,22	35,22	35,220	35,220	35,220	35,22
Lira sterlina	2195,500	2195,500	2200 —	2195,500	2195,50	2195,40	2195,300	2195,500	2195,500	2195,50
Lira irlandese	1960,500	1960,500	1963 —	1960,500	1960,50	1960,75	1961 —	1960,500	1960,500	—
Corona danese	192,730	192,730	192,70	192,730	192,73	192,72	192,720	192,730	192,730	192,73
Dracma	9,244	9,244	9,25	9,244	—	—	9,260	9,244	9,244	—
E.C.U.	1521,500	1521,500	1523,50	1521,500	1521,50	1521,70	1521,390	1521,500	1521,500	1521,50
Dollaro canadese	991 —	991 —	991 —	991 —	991 —	991,55	992,100	991 —	991 —	991 —
Yen giapponese	9,654	9,654	9,65	9,654	9,654	9,65	9,649	9,654	9,654	9,65
Franco svizzero	897,650	897,650	899,75	897,650	897,65	896,32	895 —	897,650	897,650	897,65
Scellino austriaco	104,953	104,953	105,10	104,953	104,953	104,95	104,960	104,953	104,953	104,95
Corona norvegese	192,990	192,990	194 —	192,990	192,99	193,70	194,410	192,990	192,990	192,99
Corona svedese	208 —	208 —	206,65	208 —	208 —	207,50	207 —	208 —	208 —	208 —
FIM	304,800	304,800	304 —	304,800	304,80	305,10	305,400	304,800	304,800	—
Escudo portoghese	8,975	8,975	9 —	8,975	8,975	9 —	9,030	8,975	8,975	8,97
Peseta spagnola	10,936	10,936	10,925	10,936	10,936	11,01	11,100	10,936	10,936	10,93
Dollaro australiano	897 —	897 —	888 —	897 —	897 —	895,50	894 —	897 —	897 —	897 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 febbraio 1988

Dollaro USA	1252,375	Lira irlandese	1960,750	Scellino austriaco	104,956
Marco germanico	737,425	Corona danese	192,725	Corona norvegese	193,700
Franco francese	218,050	Dracma	9,252	Corona svedese	207,500
Fiorino olandese	656,570	E.C.U.	1521,440	FIM	305,100
Franco belga	35,220	Dollaro canadese	991,550	Escudo portoghese	9,002
Lira sterlina	2195,400	Yen giapponese	9,651	Peseta spagnola	11,018
		Franco svizzero	896,325	Dollaro australiano	895,500

Media dei titoli del 12 febbraio 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,750
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,250
» 9% » » 1976-91	99,500
» 10% » » 1977-92	99,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,925
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,500
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	92,250
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,500
» » » » EFIM 1-8-1988	101,050
» » » » 1- 3-1984/88	99,875
» » » » 1- 4-1984/88	99,975
» » » » 1- 5-1984/88	100,200
» » » » 1- 6-1984/88	100,500
» » » » 1- 7-1983/88	100,900
» » » » 1- 8-1983/88	101,075
» » » » 1- 9-1983/88	101,125
» » » » 1-10-1983/88	101,275
» » » » 15- 7-1985/90	99,650
» » » » 16- 8-1985/90	99,550
» » » » 18- 9-1985/90	99,125
» » » » 18-10-1985/90	99,225
» » » » 1-11-1983/90	103 —
» » » » 18-11-1985/90	99,525
» » » » 1-12-1983/90	103,050
» » » » 18-12-1985/90	99,950
» » » » 1- 1-1984/91	103,050
» » » » 17- 1-1986/91	99,625
» » » » 1- 2-1984/91	103,175
» » » » 18- 2-1986/91	99,475
» » » » 1- 3-1984/91	101,775
» » » » 18- 3-1986/91	99,200
» » » » 1- 4-1984/91	101,625
» » » » 1- 5-1984/91	101,625
» » » » 1- 6-1984/91	101,775
» » » » 1- 7-1984/91	101,325
» » » » 1- 8-1984/91	101,550
» » » » 1- 9-1984/91	101,075
» » » » 1-10-1984/91	101 —
» » » » 1-11-1984/91	101,075
» » » » 1-12-1984/91	100,725
» » » » 1- 1-1985/92	100,250
» » » » 1- 2-1985/92	100,075
» » » » 18- 4-1986/92	97,675
» » » » 19- 5-1986/92	96,700
» » » » 20- 7-1987/92	98,625
» » » » 18- 6-1986/93	94,950
» » » » 17- 7-1986/93	94,975
» » » » 19- 8-1986/93	94,925
» » » » 18- 9-1986/93	95,825
» » » » 1- 2-1985/95	99,700
» » » » 1- 3-1985/95	93,800
» » » » 1- 4-1985/95	92,850
» » » » 1- 5-1985/95	92,725
» » » » 1- 6-1985/95	92,800
» » » » 1- 7-1985/95	94,750
» » » » 1- 8-1985/95	94,625
» » » » 1- 9-1985/95	94,675
» » » » 1-10-1985/95	94,725
» » » » 1-11-1985/95	95,250
» » » » 1-12-1985/95	95,925

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96	95,750
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,250
» » » » 1- 2-1986/96	98,075
» » » » 1- 3-1986/96	95,975
» » » » 1- 4-1986/96	93,750
» » » » 1- 5-1986/96	93,975
» » » » 1- 6-1986/96	93,875
» » » » 1- 7-1986/96	94,800
» » » » 1- 8-1986/96	94,275
» » » » 1- 9-1986/96	94,250
» » » » 1-10-1986/96	94,400
» » » » 1-11-1986/96	94,400
» » » » 1-12-1986/96	95,325
» » » » 1- 1-1987/97	96,650
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 3-1988	100,200
» » » 12,25% 1- 5-1988	100,575
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,150
» » » 12,50% 1-10-1988	101,750
» » » 12,50% 1-11-1988	102,300
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,500
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,875
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,800
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,400
» » » 10,50% 1- 5-1989	101 —
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,325
» » » 12,50% 1- 1-1990	104,100
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,600
» » » 12,50% 1- 2-1990	105,550
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,250
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,375
» » » 9,15% 1- 4-1990	96,875
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,275
» » » 9,15% 1- 5-1990	96,525
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,650
» » » 9,15% 1- 6-1990	96,650
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,850
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,425
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,850
» » » 9,50% 1- 8-1990	99,900
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,350
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,475
» » » 9,25% 1-10-1990	95,725
» » » 9,25% 1-11-1990	95,800
» » » 9,25% 1-12-1990	96,025
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,700
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,125
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,275
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,100
» » » 9,15% 1- 4-1992	95,325
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,400
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,700
» » » 10,50% 1- 7-1992	99,900
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	106,575
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,875
» » » » 1983/90 11,50%	108,200
» » » » 1984/91 11,25%	108,500
» » » » 1984/92 10,50%	108,200
» » » » 1985/93 9,60%	104,825
» » » » 1985/93 9,75%	105,700
» » » » 1985/93 9,00%	103 —
» » » » 1985/93 8,75%	102,125
» » » » 1986/94 8,75%	101,825
» » » » 1986/94 6,90%	93,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M12028

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro trimestrali con durata giorni novantuno e con scadenza 16 maggio 1988, semestrali con durata giorni centottantatre e con scadenza 16 agosto 1988 e annuali con durata giorni trecentosessantacinque e con scadenza 14 febbraio 1989.

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 4 febbraio 1988, relativi alla emissione dei B.O.T. con durata novantuno, centottantatre e trecentosessantacinque giorni fissata per il 15 febbraio 1988, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni è di L. 97,51, quello dei buoni a centottantatre giorni è di L. 94,96 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni è di L. 90,55, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

88A0727

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle mense aziendali di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati a fianco di ciascuna società limitatamente alle giornate in cui nei predetti periodi vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso le imprese industriali in cui viene svolto il servizio mense:

1) *Ditta Fiumara Antonino*, con sede in Bari ed unità produttiva presso Calabrese veicoli industriali, stabilimento di Bari:

periodo: dall'8 ottobre 1986 al 5 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
pagamento diretto: no.

2) *S.p.a. Chef Italia sud*, con sede in Roma ed unità produttiva presso Igi & Igi, stabilimento di Corciano (Perugia):

periodo: dal 7 luglio 1986 al 26 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dall'8 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Sogetur*, con sede legale in Aversa (Caserta) ed unità produttiva presso Superbox meridionale, stabilimento di Battaglia (Salerno):

periodo: dal 29 settembre 1986 al 29 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 30 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Sogetur*, con sede legale in Aversa (Caserta) ed unità produttiva presso Superbox meridionale, stabilimento di Giugliano (Napoli):

periodo: dal 1° aprile 1986 al 28 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1987: dal 30 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

5) *S.a.s. S.A.R.*, con sede legale in Reggio Calabria ed unità produttiva presso Officine meccaniche calabresi, stabilimento di Reggio Calabria:

periodo: dal 24 novembre 1986 al 3 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 24 novembre 1986: dal 3 maggio 1987;
pagamento diretto: no.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1988 in favore di quindici dipendenti dalla S.r.l. Effe-Gi, occupati presso lo stabilimento di San Quirico d'Orcia (Siena), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 26 ottobre 1987 al 26 ottobre 1988.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1988 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel settore ciclo, motociclo ed accessori, è prolungata al 20 marzo 1988.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

88A0570

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno nella 5ª Proscuola

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1988 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella 5ª Proscuola - Rassegna libri strumenti per l'educazione, l'addestramento, che avrà luogo a Verona dal 23 febbraio 1988 al 26 febbraio 1988.

88A0713

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate e revocate nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1987

OFFICINE AUTORIZZATE

Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimento	*Note*
Ravizza S.p.a. - Knoll S.p.a.. . . .	Muggiò (Milano), via Europa, 35	Specialità medicinali	D.M. 5-10-1987, n. 7046	Attivazione officina farmaceutica comune
Chiesi S.p.a. - Master Pharma S.r.l.	Parma, via S. Leonardo n. 96	Specialità medicinali	D.M. 5-10-1987, n. 7059	Attivazione officina farmaceutica comune

Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimento	Note
Teofarma S.r.l.	Pavia, viale della Certosa, 8-a	Specialità medicinali	D.M. 5-10-1987, n. 7044	Trasferimento autorizzazione
Salus Researches S.p.a. - Stabilimento chimico farmaceutico Mendeleieff S.r.l. - Tiber S.r.l. prodotti chimico-biologici	Roma, via Tiburtina, 1496	Specialità medicinali	D.M. 13-10-1987, n. 7062	Attivazione officina farmaceutica comune
Biophar laboratori chimici S.p.a.	Valle di Vitalba, nucleo industriale, Potenza	Specialità medicinali	D.M. 17-11-1987, n. 7085	Attivazione officina farmaceutica
Essex Italia S.p.a. - S.C.A. Stabilimenti chimici dell'Adda S.p.a e Dr. Scholl's S.p.a.	Comazzo (Milano), via Kennédy, 5	Specialità medicinali	D.M. 17-11-1987, n. 7065	Attivazione officina farmaceutica comune
Gricar Chemical S.r.l.	Brugherio (Milano), via S. Giuseppe, 18/20	Specialità medicinali	D.M. 18-11-1987, n. 7072	Attivazione officina farmaceutica
Cyanamid Italia S.p.a. e Takeda It. Farmac. S.r.l.	Catania, zona industriale, XV strada	Specialità medicinali	D.M. 18-11-1987, n. 7074	Modifica ragione sociale
Fisons farmaceutici S.p.a.	Pomezia (Roma), via Laurentina km 26,5	Specialità medicinali	D.M. 18-11-1987, n. 7078	Modifica ragione sociale
Sofar S.p.a.	Trezzano Rosa (Milano), via Firenze (zona industriale)	Specialità medicinali	D.M. 18-11-1987, n. 7082	Attivazione officina farmaceutica
Dott. Ottolenghi e C. S.r.l.	Torino, via Lanfranchi, 6	Specialità medicinali	D.M. 17-11-1987, n. 7084	Trasferimento autorizzazione
Laboratori UCB S.p.a.	Pianezza (Torino), via Praglia,15	Specialità medicinali	D.M. 28-11-1987, n. 7087	Attivazione officina farmaceutica
Mastelli S.r.l.	Sanremo (Imperia), via Armea, 90	Specialità medicinali	D.M. 12-12-1987, n. 7091	Modifica ragione sociale
Farmaligure di Mirna Moscatelli e C. S.a.s.	Lainate (Milano), via Settembrini, 5	Specialità medicinali	D.M. 12-12-1987, n. 7092	Modifica ragione sociale
Italfarmaco S.p.a. - Cilag S.p.a. e Liferpharma S.r.l.	Milano, viale Fulvio Testi, 330	Specialità medicinali	D.M. 12-12-1987, n. 7088	Estensione consorzio
ISF S.p.a. - Smith Kline e French S.p.a. - Allergan S.p.a. - Searle Italia S.p.a.	Milano, viale Ortles, 12	Specialità medicinali	D.M. 16-12-1987, n. 7049	Attivazione officina farmaceutica comune
ISF S.p.a. - Smith Kline e French S.p.a. - Allergan S.p.a. - Searle Italia S.p.a.	Pomezia (Roma), via Costarica, 20/22	Specialità medicinali	D.M. 16-12-1987, n. 7050	Attivazione officina farmaceutica comune
ISF S.p.a. - Smith Kline e French S.p.a. - Allergan S.p.a. - Searle Italia S.p.a.	Roma, via Tiburtina, 1040	Specialità medicinali	D.M. 16-12-1987, n. 7051	Modifica consorzio interno
Bracco industria chimica S.p.a. e Dibra S.p.a.	Milano, via E. Folli, 50	Specialità medicinali	D.M. 29-12-1987, n. 7081	Attivazione consorzio

OFFICINE REVOCATE

Ditta	Sede officina	Produzione revocata	Estremi provvedimento	Note
Ravizza S.p.a.	Muggiò (Milano), via Europa, 35	Specialità medicinali	D.M. 5-10-1987, n. 7047	Revoca per attivazione officina farmaceutica in comune con altra ditta
Knoll S.p.a.	Milano, via Soperga, 37/39	Specialità medicinali	D.M. 5-10-1987, n. 7048	Revoca per attivazione officina farmaceutica in comune con altra ditta in altra sede
Betafarma lab. chimici S.n.c.	Cesano Boscone (Milano), via E. De Nicola, 10	Specialità medicinali	D.M. 5-10-1987, n. 7056	Revoca su rinuncia
Istituto Giovanni Maria Lancisi S.p.a.	Roma, via Chisimaio, 32	Specialità medicinali	D.M. 5-10-1987, n. 7057	Revoca d'ufficio
Laboratorio chimico farmaceutico Arnaldi S.p.a.	La Spezia, via Oldoini, 55	Specialità medicinali	D.M. 5-10-1987, n. 7058	Revoca d'ufficio
Agips farmaceutici S.a.s.	Rapallo (Genova), via Amendola, 4	Specialità medicinali	D.M. 13-10-1987, n. 7068	Sospensione d'ufficio
Salus Researches Sarm S.p.a. - Sarm società antichi ritrovati medicinali S.r.l. - Stabilimento chimico farmaceutico Mendeleieff S.r.l.	Roma, via Tiburtina, 1496	Specialità medicinali	D.M. 13-10-1987, n. 7060	Revoca per attivazione officina farmaceutica in comune con altra ditta
Tiber S.r.l. Prodotti chimico biologici - Farmaroma S.r.l. Laboratori farmacobiologici	Roma, via Prenestina, 707	Specialità medicinali	D.M. 13-10-1987, n. 7061	Revoca per attivazione officina farmaceutica in comune con altra ditta in altra sede
Istituto Franco Tosi S.p.a.	Milano, via Lodovico de Breme, 26	Specialità medicinali	D.M. 13-10-1987, n. 7063	Revoca su rinuncia
Istituto di igiene dell'Università di Padova	Padova, via Loredan, 18	Autovaccini	D.M. 13-10-1987, n. 7064	Revoca su rinuncia
Essex (Italia) S.p.a. e S.C.A. stabilimento chimico dell'Adda S.p.a.	Comazzo (Milano), via Kennedy, 5	Specialità medicinali	D.M. 17-11-1987, n. 7066	Revoca per attivazione officina farmaceutica in comune con altra ditta
Plough Italia S.p.a. ora Dr. Scholl's S.p.a.	Bologna, via del Pratello, 23 - via del Borghetto, 3/B	Specialità medicinali	D.M. 17-11-1987, n. 7067	Revoca per attivazione officina farmaceutica in comune con altra ditta in altra sede

Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimento	Note
Sofar S.p.a.	Alzano Lombardo (Bergamo)	Specialità medicinali	D.M. 18-11-1987, n. 7083	Revoca per attivazione officina farmaceutica in altra sede
Laboratori UCB S.p.a.	Torino, via Stefano Clemente, 8	Specialità medicinali	D.M. 28-11-1987, n. 7086	Revoca per attivazione officina farmaceutica in altra sede
Lifepharma S.r.l.	Milano, via Nicola d'Apulia, 8	Specialità medicinali	D.M. 12-12-1987, n. 7089	Revoca per attivazione officina farmaceutica in comune con altra ditta in altra sede
Smith Kline e French S.p.a. e Allergan S.p.a.	Milano, via Ortles, 12	Singole specialità medicinali	D.M. 16-12-1987, n. 7052	Revoca per attivazione officina farmaceutica in comune con altre ditte
Smith Kline e French S.p.a.	Milano, via Ortles, 12	Specialità medicinali ed effettuazione operaz. terminali	D.M. 16-12-1987, n. 7053	Revoca per attivazione officina farmaceutica in comune con altre ditte
Allergan S.p.a.	Pomezia (Roma), via dei Castelli Romani ora via Costarica, 20/22	Specialità medicinali	D.M. 16-12-1987, n. 7054	Revoca per attivazione officina farmaceutica in comune con altre ditte
ISF S.p.a. - Searle Italia S.p.a. - Smith Kline e French S.p.a.	Roma, via Tiburtina, 1040	Singole specialità medicinali	D.M. 16-12-1987, n. 7055	Revoca per modifica del consorzio interno
Farmindustria S.p.a.	Francavilla al Mare (Chieti), contrada Villanese, 129	Specialità medicinali	D.M. 16-12-1987, n. 7093	Revoca d'ufficio
Pioral laboratorio chimico farmàceutico degli eredi del Dr. Francesco Grosz S.n.c.	Mestre (Venezia), via Portorose, 18	Specialità medicinali	D.M. 16-12-1987, n. 7095	Revoca d'ufficio
Bracco industria chimica S.p.a.	Milano, via E. Folli, 50	Specialità medicinali	D.M. 29-12-1987, n. 7102	Revoca per attivazione officina farmaceutica in comune con altra ditta
Dibra S.p.a.	Cenate Sotto (Bergamo), via Nazionale, 1	Specialità medicinali	D.M. 29-12-1987, n. 7080	Revoca per attivazione officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta

88A0659

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto 27 novembre 1987 del Ministro del tesoro, recante: «Modalità e coefficienti per la corresponsione da parte degli enti datori di lavoro alle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, delle quote di pensione ad onere ripartito tra ente e cassa pensione». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 26 del 2 febbraio 1988).

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 21 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* è rettificato come segue: dove è scritto: «Modalità e coefficienti per la corresponsione da parte degli enti datori di lavoro alle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, delle quote di pensione ad onere ripartito tra ente e cassa pensione», leggasi: «Modalità per il recupero da parte delle casse pensioni, facenti parte degli istituti di previdenza del Tesoro, dei maggiori oneri pensionistici di cui agli articoli 64 dei decreti del Presidente della Repubblica n. 268 e n. 270 del 1987 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987».

88A0704

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc.-MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria Franco Milella
Viale della Repubblica, 16/B
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221